8 Luglio 1952

DCCCXLVIII SEDUTA

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1952

Presidenza del Presidente PARATORE

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

commemorazione	del	S	ena	rore	•	KI	CCI	M	os	e:		
Presidente							Pa	g.	34	960),	34964
LUCIFERO .												34961
CINGOLANI .												34961
FILIPPINI .			٠.									34962
CERMIGNANI												34962
Corbellini											•	34962
Bergamini .												35962
PASTORE .												34963
Sanna Rand	ACCIO)										34963
Parri						•	•					34963
GASPAROTTO												34963
Spataro, Mi				_								
comunicaz	ioni					٠	•				•	34963
Comunicazione d Amministrazion Congedi	i co	mı	ınali	i .	•	٠	•	•	•	•	•	
Dimissioni da me mentare												34960
Disegni e propos	ste (di	leg	ge	:							
(Trasmissione) .			٠.								34958
(Presentazione												
(Deferimento												01000
manenti e d										-		34959
(Variazione n												01000
missioni pe												34959
(Approvazione												
manenti)		-								_		
munond)	• •	•		•	•	•	•	٠	•	•	٠	31000

Disegno di legge: « Norme interpretative degli articoli 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, modifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini» (2268) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

	MERLIN	Un	be	rte)									Pag	J.	34964
	Milillo															34972
	SANNA F	L ANI)AC	CI	0											34976
	GASPARO	тто														34981
	SPEZZAN	0														34984
	Bo .															34987
	CARRARA															34990
	PISCITEL	LI														34993
	Conti, r	elat	tor	e												34994
	Fanfani	, M	^{[in}	ist	ro	d	ell'	ag	ric	olta	ura	ϵ	?	del	le	
	forest	e`														34997
	SALOMON	Œ														34997
	Conci															34998
	LUCIFER	0														34998
	CANEVAR	Ι														34999
	CINGOLA	ΝI				•			•						•	34999
nter	rogazioni	i (A	nı	ıuı	nzi	0)				•						34999
Per la morte di Renato Simoni :																
	GASPARO	TTO)			•										34964
Proposta di legge dell'Assemblea regionale siciliana (Tramissione)											34958					

Sull'ordine dei lavori:

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Alberti Giuseppe per giorni 4, Farioli per giorni 4, Minoja per giorni 10, Pezzullo per giorni 4.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Trasmissione di disegni e di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni e la seguente proposta di legge:

- « Aumento da tre a cinque milioni del contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto di studi romani » (2279-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);
- « Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18 miliardi e 800 milioni a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il ripristino del parco del materiale rotabile » (2461);
- « Concessione di un contributo annuo di lire sei milioni all'Università degli studi di Roma per il funzionamento della clinica delle malattie tropicali e subtropicali » (2462);
- « Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento » (2463);
- « Efficacia fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 586, riguardante i diritti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie » (2464);
- « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per la indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicura-

zione e capitalizzazione » (2465), d'iniziativa del deputato Repossi;

- « Finanziamento dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » (2466);
- « Ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, concernente la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato del turismo, nonchè dei relativi ruoli organici » (2467).

Questi disegni e questa proposta di legge, saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Trasmissione di proposta di legge da parte dell'Assemblea regionale siciliana.

PRESIDENTE. Informo il Senato che il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ha trasmesso la seguente proposta di legge:

« Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi » (2469).

Questa proposta di legge sarà stampata, distribuita e assegnata alla Commissione competente.

Presentazione di proposta di legge d'iniziativa dei senatori Rosati ed altri.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Rosati, Spallino, Momigliano e Cermenati hanno presentato la seguente proposta di legge:

« Riconoscimento di stabilità ad una particolare categoria di medici ospedalieri a titolo di benemerenza » (2468).

Questa proposta di legge sarà stampata, distribuita e assegnata alla Commissione competente.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti e di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i disegni di legge della cui presenta-

· 8 Luglio 1952

zione ho già dato comunicazione sono le seguenti:

- 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
- « Estensione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia della indennità di marcia prevista per l'Esercito » (2451) (Approvato dalla Camera dei deputati);
- 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
- « Autorizzazione di un'ulteriore assegnazione di un miliardo per gli scopi di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329 » (2454);
- « Autorizzazione di assegnazione di un fondo di un miliardo per costruzione, acquisto ed adattamento di edifici per gli uffici finanziari » (2455);
- « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il periodo 1º giugno 1947-30 giugno 1952 e rimborsi allo Stato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per il periodo medesimo » (2457);
- 5° Commissione permanente (Finanze e tesoro), previo parere della 9° Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):
- « Autorizzazione al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) a partecipare alla costituzione di una Società per azioni per la costruzione e l'esercizio delle Terme di Merano ed a sottoscrivere e versare capitale nella detta società sino alla concorrenza di lire seicento milioni » (2456);
- 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
- « Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, mu-

- sei, gallerie e scavi d'antichità » (2450) (Approvato dalla Camera dei deputati);
- 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):
- « Concessione all'Ente "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo", in Napoli, di un contributo straordinario di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1950-51 » (2452) (Approvato dalla Camera dei deputati);
- 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
- « Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento » (2463) (Approvato dalla Camera dei deputati);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2449) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

Variazione nel deferimento di proposta di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri: « Concessione della pensione invalidità e morte ai perseguitati politici antifascisti e ai loro familiari superstiti » (2133), già deferita all'esame della 5° Commissione permanente (Finanze e tesoro), previo parere della 1° Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), è stata invece deferita all'esame della 1° Commissione

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5° Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nella riunione di venerdì 4 luglio la 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha esaminato ed approvato i seguenti disegni e proposte di legge:

- « Concessione di un contributo dello Stato nelle spese per la continuazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, per l'esercizio finanziario 1951-52 » (1974-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);
- « Soppressione delle Casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università e Istituti statali di istruzione superiore » (2099-B), d'iniziativa del senatore Carmagnola (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);
- « Norme per salvare i ragazzi d'Italia dalle deflagrazioni di ordigni di guerra » (2310), di iniziativa del senatore Menghi;
- « Istituzione del Centro italiano per viaggi d'istruzione degli studenti delle scuole secondarie » (2410).

Dimissioni da membro di Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Terracini si è dimesso dalla carica di componente della Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni.

Comunicazione di provvedimenti relativi ad Amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. Informo il Senato che, con lettera in data 4 luglio, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli

estremi del decreto del Presidente della Repubblica emanato nel secondo trimestre del 1952, relativo allo scioglimento di un Consiglio comunale.

Lo stesso Ministro ha inoltre comunicato, ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'articolo 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530, gli estremi del decreto prefettizio di proroga della gestione straordinaria di un Consiglio comunale.

Commemorazione del senatore Mosè Ricci.

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colleghi, questa notte, in un tragico incidente automobilistico avvenuto nei pressi di Aquila, ha trovato morte improvvisa il nostro ottimo collega, senatore Mosè Ricci, alla cui memoria invio un mesto e commosso saluto.

Egli era nato a Casoli, in provincia di Chieti, il 10 gennaio del 1884 e quivi ebbe sempre la residenza, dedicandosi con passione all'agricoltura.

Partecipò, come capitano di artiglieria, alla guerra del 1915-18 e, più tardi, fu capo dell'amministrazione comunale della sua città, carica che esercitò con grande saggezza e disinteresse. Fu anche Consigliere provinciale. Dopo l'8 settembre collaborò attivamente con le forze armate partigiane.

Era iscritto ai sindacati degli agricoltori e fu presidente e Commissario ministeriale di alcuni consorzi di bonifica della provincia di Chieti.

Nel 1948 fu eletto Senatore nel Collegio di Chieti. In Senato fece parte dapprima della Commissione della Difesa e poi di quella dei Lavori pubblici, collaborandovi assiduamente ed interessandosi ai problemi legislativi sia di carattere generale che particolare.

Mosè Ricci era caro a noi tutti per il suo tratto garbato e signorile, per la gentilezza e cordialità dei suoi modi, per l'interessamento affettuoso verso ciascuno di noi. Egli lascia un grande rimpianto nei nostri cuori, e noi ci inchiniamo commossi alla sua memoria, esprimendo i sensi del più vivo cordoglio per la sua

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

improvvisa e tragica dipartita. (Segni di generale consentimento).

Ha chiesto di parlare il senatore Lucifero. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Onorevoli colleghi, non capita spesso, ricordando uno di noi che scompare, di trovarsi di fronte a qualcosa di più — o almeno di diverso — dall'uomo politico, Il barone Ricci era soprattutto un uomo singolare, e io lo ricordo come amico e come padre. Come amico, per la vicinanza di tradizioni, di educazione e di sentimento; come padre, perchè mio figlio era di quella combriccola di ragazzi - una dei quali figlia di un nostro illustre collega dell'altro ramo del Parlamento era con lui nel momento tragico dell'incidente ed oggi ci fa palpitare sicchè io credo che al collega Saragat possa mandare l'augurio del Senato affinchè la figliola sia presto guarita — di quella combriccola di ragazzi che era vicino a lui.

Uomo singolare, Mosè Ricci, nello spirito, nell'azione come nel fisico, e in tutta la sua vita egli è stato un uomo che dormiva sveglio.

Chi di noi se lo ricorda qui o in Aula o in Commissione o fuori, ha presente questo uomo che sembrava addormentato e che, al momento opportuno, faceva sempre, con modestia ed arguzia, la giusta osservazione. Uomo complesso: nella famiglia, in cui era uno di quei patriarchi che non chiedono di essere ubbiditi perchè lo sono e nella quale aveva il senso lato degli affetti che travalicano il sangue e raggiungono l'umanità. Ed oggi, con i figli, lo piange un bambino che egli raccolse dalle rovine di un bombardamento e che è cresciuto nella sua casa come figlio e che lo chiamava padre.

Agricoltore — agrario secondo il modo di oggi — la cui genealogia di famiglia baronale si accoppiava alle genealogie delle famiglie coloniche, chè i suoi coloni erano i figli dei coloni di suo padre e i nipoti dei coloni di suo nonno; la sua famiglia da duecento e più anni viveva con quelle famiglie, nella stessa terra e sulla stessa terra. E in questo senso patriarcale, antico, si svolse la sua opera di uomo, di cittadino e di uomo pubblico. Sindaco giovanissimo, podestà, senatore, sempre ansioso di quel quadratino di terra, così egli lo chiamava, che da Chieti andava a Casoli e dove non vi è strada, non vi è ponte, non vi è scuola, non vi è direi

pietra miliare dietro la quale silenziosa ma diuturna, affannosa non sia stata l'opera sua. Era un uomo antico ed era un uomo moderno; era un uomo antico per la creta di cui era formato, era un uomo moderno per la sensibilità immediata che lo congiungeva alla vita dell'oggi. Fino alla fine vissuto per la sua terra d'Abruzzo; è morto per la sua terra d'Abruzzo; è morto per la sua terra d'Abruzzo, perchè quest'uomo di 70 anni ogni venerdì partiva per la sua terra e la notte del lunedì soltanto, come ieri, tornava a Roma per lavorare a favore della sua terra.

Credo che sia il più bell'elogio che si possa dare ad un uomo che chiude la sua giornata, perchè, onorevoli senatori, i modi di vivere e di morire per la propria terra sono tanti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI, Onorevoli colleghi, il Gruppo che ho l'onore di rappresentare si unisce al cordoglio per la morte così tragica di un nostro collega. Parole alte sono state dette, rispondenti a verità, ma quel che più qui a noi tocca è la scomparsa di un uomo rappresentativo di quella solidarietà, di quel senso di commossa unione che è tanto bello sentire qui riaffermare dalla nostra parola in questo dramma della vita politica che ha bisogno sempre di una più calda umanità, di una più cordiale comprensione, di un sorriso che rallegri la nostra vita. Era qui, Mosè Ricci, in mezzo a noi, comprensivo, sorridente, studioso dei problemi che gli si affidavano; il buon senso fatto persona, l'uomo che ricordava, soltanto se spinto da chi l'interrogava, la sua vita di soldato come comandante di batteria nell'altra guerra; che qui tra noi era il rappresentante di quell'Abruzzo veramente tenace ma anche poetico che il Carducci chiamava la terra del sole, che apre il suo cuore per la vita della regione, per la vita dell'Italia. Conosco quelle parti, le ho potute conoscere prima e dopo la tragedia del fascismo ed ho potuto constatare la laboriosità di quelle genti, soprattutto del chietino e dell'aquilano, delle quali Mosè Ricci era qui il rappresentante. Ma quel che qui debbo ricordare è il collega che per noi era l'amico, e questo dono divino dell'amicizia lo aveva verso tutti.

Non c'è bisogno di aggiungere altro. Il curriculum è segnato nelle pagine della nostra

8 LUGLIO 1952

storia parlamentare, la memoria del bene che ha fatto è affidata al cuore tenace negli affetti della sua famiglia e della sua gente. Non dimenticheremo quel suo immediato fondersi con noi in questo dono della vita che egli tanto sentiva, in quella letizia ed in quella bonomia che egli ci dava ogni giorno.

Ricordo una sera — qualcuno è qui dei presenti di allora — una mirabile sera romana passata nel cuore della vecchia Roma dalla Fontana delle Tartarughe alla via del Mare, passeggiando lentamente, rievocando memorie del passato, godendo di quegli istanti di fraterno abbandono. In alto lo splendore dei cieli e il pallore della carezza lunare, in basso noi poveri uomini, povere creature destinate a scomparire domani anche nella memoria degli uomini, ma che in quel momento ci sentivamo gran signori dell'infinito, e riallacciando le memorie antiche al dovere di questo presente così denso di promesse per l'avvenire, sentivamo che anche nella nostra piccola vita c'era chi dettava un imperativo categorico al nostro spirito, che c'è una luce che è superiore alle cose stesse del cielo, e che da Lui si riverberava su di noi, da Lui così tragicamente spento. non caduto, ma andato innanzi, chiamato a più alto servizio, a renderci più facile il raggiungimento delle mète delle nostre azioni future in nome di Dio e per il popolo italiano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Filippini. Ne ha facoltà.

FILIPPINI. A nome del mio Gruppo mi associo alla commemorazione della nobile figura tragicamente scomparsa del senatore Mosè Ricci ed alla sua memoria invio il nostro reverente saluto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Cermignani. Ne ha facoltà.

CERMIGNANI. In nome del Gruppo del Partito socialista italiano, mi associo alla manifestazione di cordoglio in memoria dello scomparso collega Mosè Ricci. Di lui hanno detto degnamente il Presidente e gli altri colleghi che mi hanno preceduto. Io vorrei recare testimonianza al Senato di un fatto che ritengo di fondamentale importanza per la vita di ciascun uomo e vorrei dire in particolare per la vita di un parlamentare.

Mosè Ricci è stato sempre un fedele della sua regione: l'Abruzzo, un fedele della popolazione che abita quella regione, fedeltà mai venuta meno e di questa esemplare fedeltà il compianto collega Ricci è stato sempre largamente ripagato da ogni strato della popolazione. Mosè Ricci avrebbe potuto essere come tanti altri un fatuo, esperto salottiero, un brillante perditempo se, superando i limiti della sua nobiltà baronale, non fosse riuscito invece a legarsi permanentemente alla classe dei lavoratori, specie a quella dei contadini di cui comprese la dura fatica e le semplici umane aspirazioni di un sempre maggiore progresso sociale.

Amico di poeti e di artisti, frequentò il cenacolo del suocero Francesco Paolo Michetti, ma, come dicevo poc'anzi, egli preferì restar fedele al popolo che sempre lo ripagò largamente di simpatia e di consensi. A quel popolo oggi dolorante io prego la Presidenza di voler inviare un commosso saluto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Corbellini. Ne ha facoltà.

CORBELLINI. A nome della 7ª Commissione legislativa permanente per i lavori pubblici, i trasporti, la marina mercantile e le poste e le telecomunicazioni, della quale faceva parte il senatore Mosè Ricci, ho l'incarico di esprimere l'unanime senso di cordoglio di tutti i membri della Commissione stessa.

Il senatore Ricci è stato un assiduo nostro collaboratore che ha portato nella Commissione una serena ed equilibrata misura di giudizio costantemente permeato di realtà e qualche volta ravvivato dalla sua signorile e benevola arguzia. Le sue squisite doti di animo e di intelletto lo avevano fatto uno dei nostri più apprezzati ed attivi collaboratori. Tutti indistintamente i membri della 7ª Commissione che ho l'onore di presiedere mi hanno incaricato di pregare il Presidente perchè voglia insieme al coro di doglianze unanimi dell'Assemblea esprimere anche quello della 7ª Commissione che non dimenticherà tanto facilmente il suo caro Scomparso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Bergamini. Ne ha facoltà.

BERGAMINI. Mando anch'io un saluto, che erompe dal mio cuore turbato e commosso, alla memoria del nostro caro collega Mosè Ricci, da tutti noi molto amato e stimato. Meritamente amato e stimato, perchè aveva le qualità, le

8 Luglio 1952

virtù eminenti della sua terra nativa la quale è tanta parte della bellezza, della gentilezza, della storia, della poesia italiana. Era buono, di quella semplice e schietta e cordiale bontà che avvince: aveva un animo generoso e un'alta rettitudine e una forte coscienza morale.

L'oratore che mi ha preceduto ha detto che Mosè Ricci era stato amico di poeti e di artisti: sì, egli era anzi stretto congiunto del grande pittore Francesco Paolo Michetti e visse intimamente nel fulgido cenacolo di genialità di cultura di arte, fiorente allora in Abruzzo per opera del Michetti, di Gabriele d'Annunzio, di Edoardo Scarfoglio, di Francesco Tosti, di Barbella. Nei ricordi, nelle rievocazioni di Mosè Ricci spirava come un alito di quel celebre cenacolo il quale aveva come una specie di suo fidato e devoto procuratore a Roma nel deputato Pasquale Masciantonio, schietto, caratteristico tipo abruzzese per l'innata cortesia e la viva e pronta e alacre sensibilità.

A Chieti, Mosè Ricci era addirittura adorato: si raccontavano e si commentavano i suoi atti di umanità e di pietà, molteplici e commoventi: era popolarissimo come dimostrò la sua elezione plebiscitaria a senatore. Aveva tanti elettori fedeli, che potè donare alcuni manipoli d'essi a un qualche compagno di lista in condizione meno rosea e promettente.

Nelle sue belle parole, il nostro Presidente, ha accennato al tragico infortunio automobilistico di cui è stata vittima Mosè Ricci. Tragico davvero: e per la scomparsa inopinata, violenta, del nostro collega, infinita e non consolabile è la mia tristezza. Se anche in quest'Aula non vedremo più la sua sorridente figura, vivrà perenne il ricordo di lui nei nostri cuori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE. A nome del Gruppo dei senatori comunisti mi associo alle parole di cordoglio pronunziate in quest'Aula per la tragica scomparsa del senatore Ricci. Alla sua memoria noi inviamo il nostro più commosso e reverente omaggio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Sanna Randaccio. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO, Anch'io desidero rivolgere il nostro estremo saluto all'amico Ricci. Troppo spesso noi pronunziamo qui queste parole di estremo commiato; ma il più delle volte è un dolore sereno, il nostro, perchè è la parabola della vita che fatalmente si conclude. Questa volta il nostro dolore è ancora più amaro per il grave incidente che ha spento una vita proba, serena e fattiva.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Parri. Ne ha facoltà.

PARRI. Il Gruppo repubblicano esprime anch'esso il suo compianto profondo per la morte del senatore Ricci, e l'omaggio reverente alla sua memoria; ed il suo dolore è accresciuto e reso più vivo dal modo così tragico, crudelissimo della sua dipartita.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Gasparotto. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Anche il Gruppo misto si associa all'unanime rimpianto del Senato ed addita alla riconoscenza della Nazione il nome del nostro illustre collega Ricci, per aver saputo raccogliere e conservare in quel sacrario dell'arte che è il convento di Francavilla a Mare, il ricordo del grande artista abruzzese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Ne ha facoltà.

SPATARO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il Governo si associa con sincero sentimento di vivissimo rimpianto alla nobilissima rievocazione che è stata fatta qui dall'illustre Presidente e da vari senatori. Egli era giunto a quest'alta Assemblea, dopo aver svolto lunga attività nelle pubbliche Amministrazioni e nel settore dell'agricoltura, nella quale aveva una particolare competenza. Però la tragica sciagura della guerra, che si era abbattuta con tanta violenza nella provincia di Chieti, nella sua Provincia, lo spinse a chiedere di far parte, non della Commissione dell'agricoltura, ma della 7ª Commissione, quella dei lavori pubblici, nell'intento di dare in quella sede un più efficace contributo per la ricostruzione del suo Abruzzo.

Infatti questa sua opera l'ha data, con tutte le sue energie, accettando anche, per designazione degli amici, di presiedere un Ente speciale per la ricostruzione in Abruzzo.

Voi, onorevoli Senatori, per averlo conosciuto qui dentro, avete poco fa rievocato le sue doti di signorilità, di equilibrio, di serenità. Egli frequentava queste vostre sedute con

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

vivissima soddisfazione, con grande compiacimento; veniva qui con la precisa sensazione di adempiere ad un suo dovere, e sempre aveva in cima alla sua mente il pensiero della sua Regione, alla quale cercava di dare tutto il suo contributo.

Piace anche a me ricordare il suo gesto di generosità già accennato dal senatore Lucifero: quando, durante la guerra, un bambino rimase orfano di entrambi i genitori per bombardamento, egli, che pur aveva cinque figli, volle prendere questo bambino con sè, portando così a sei il numero dei suoi figliuoli.

Il suo ultimo viaggio in Abruzzo ha avuto un duplice scopo: quello di partecipare alla festa della montagna e quello di rendere omaggio alla tomba di un eroico marinaio, medaglia d'oro, simbolo di tutti i valorosi caduti d'Abruzzo, tomba che è nella roccia della Majella. I parlamentari abruzzesi l'hanno avuto con loro proprio domenica alla vigilia del suo fatale e tragico ritorno a Roma, ed egli mostrò quella serenità e giovialità che gli era abituale.

L'esempio della sua devozione alla Patria e i servizi da lui resi alla terra d'Abruzzo certamente non saranno dimenticati, anzi saranno di sprone per i parlamentari abruzzesi a continuare con maggiore intensità l'opera da lui data per la completa rinascita dei paesi distrutti dalla guerra. Sarà questo il modo migliore per onorare la sua memoria. Alla terra d'Abruzzo sarà di conforto l'unanime cordoglio espresso dal Senato e al quale mi associo a nome del Governo.

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato si renderà interprete presso la famiglia e presso la città natale dell'illustre estinto del sentimento di cordoglio unanimemente espresso dal Senato.

Per la morte di Renato Simoni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Gasparotto. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Anche a nome del senatore Parri debbo ricordare l'improvvisa recente scomparsa di un grande artista italiano che ha onorato l'arte e il Paese, Renato Simoni. Il plebiscito d'amore e di commozione che ha offerto ieri il popolo di Milano, col suo primo magistrato alla testa, per rendere onore a chi sessant'anni addietro era arrivato in quella città povero e solo e aveva chiesto soltanto alle sue forze e alla ispirazione del suo intelletto i motivi per salire sempre più in alto, questo plebiscito d'amore e di dolore ha avuto larga eco nell'animo degli italiani.

Ecco perchè, a nome di coloro che da 60 anni gli furono amici costanti e della grande famiglia della Stampa associata italiana, credo che anche in quest'Aula chi mai vi pose piede possa essere ricordato. A onore del Paese rammento che quando ancora sconosciuto diede la sua prima affermazione d'arte con la commedia « La Vedova », trovò i due grandi maestri del tempo, Boito e Giacosa, che lo tennero a battesimo e gli anticiparono le vie della gloria alla quale essi sapevano che egli avrebbe potuto giungere; e la città generosa ha fatto suo il verdettto anticipatore.

Perciò, se la politica è l'arte che governa il Paese e qui trova la sua fede, l'arte pura, la letteratura, la poesia hanno una virtù consolatrice ed educatrice che è patrimonio d'onore e di gloria. Per cui anche il nome di quest'artista geniale e fecondo può essere qui giustamente ricordato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, della proposta di legge di iniziativa del senatore Salomone: « Norme interpretative degli articoli 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Norme interpretative degli articoli 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei territori ai contadini ».

È iscritto a parlare il senatore Merlin Umberto. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo a mio nome, esclusivamente personale, non coinvolgo perciò la libertà di nessuno ed esprimo con franchezza e con sincerità quelle che sono le mie preoccupazioni per un progetto di legge che ritengo

8 Luglio 1952

sommamente pericoloso; ne parlo da giurista perchè ritengo che la questione non sia prettamente politica, credo che la questione sia giuridica, perchè, contrariamente a quello che si va dicendo e scrivendo qualche volta, anche con un senso di eccessiva inopportunità, non è che questo disegno di legge metta in discussione la riforma fondiaria, la riforma fondiaria non è affatto in pericolo, essa si farà e in ogni modo questa legge non avrebbe certamente la possibilittà di salvarla, se pericolo ci fosse.

Questo disegno di legge Salomone intende in sostanza, di risolvere determinate situazioni del processo di scorporo; mi si permetta dunque di dire che, discutendosi dell'applicazione di alcuni articoli della legge, della loro ampiezza e del modo con cui vanno interpretati, i giuristi abbiano una loro posizione specifica da assumere e da chiarire. Sarebbe anzi da dolersi del contrario, sarebbe cioè da dolersi che una legge importante, seria, come quella che il collega Salomone ha proposto, che involge delicatissimi rapporti con l'Autorità giudiziaria, passasse così sotto silenzio senza una adeguata discussione.

Io ad ogni modo, riconoscendo la delicatezza della posizione in cui mi trovo, amo fare al Senato tre precisazioni, le quali serviranno a chiarire quale è lo spirito che mi muove nel fare queste osservazioni e nel manifestare queste preoccupazioni. La prima precisazione è questa, che io ho apertamente consentito e votato a favore della prima legge agraria, quella che si chiama legge Sila, che ha la data del 2 maggio 1950; la seconda, che ho votato a favore della legge stralcio parlando a favore con un discorso che l'onorevole Salomone ha avuto la cortesia di ricordare ed anche di giudicare favorevolmente, del 5 ottobre 1950; la terza precisazione è che io ho insistito e mi sono battuto contro molte avversioni e molti ostacoli perchè il Delta padano, che fa parte del mio Polesine, venisse definito zona od area depressa, e ciò per moltissime ragioni, ma in particolare per poter usufruire delle provvidenze che la cosiddetta legge della « cassetta » dell'alta Italia ha concesso.

Dopo ciò, sono sicuro che il Senato avrà la cortesia, come sempre, di ascoltarmi, apprezzando le mie ragioni anche se non crederà di accoglierle completamente.

Debbo confessare al Senato che, quando ebbi notizia dalla stampa della presentazione di questo disegno di legge del collega Salomone - presentato con l'autorità del suo nome ma senza che il Comitato direttivo del mio Gruppo avesse avuto la possibilità di esaminarlo e di esprimere il suo parere — a me, come a tutti coloro che hanno consumato la loro esistenza sul codice e sulle pandette, questo disegno di legge ha fatto la più dolorosa impressione. E fu un coro di discussioni, di osservazioni e di proteste soprattutto nel campo dei giuristi, degli avvocati e dei professori del diritto, discussioni che trovarono allora conferma in articoli che sono comparsi in quasi tutte, per non dir tutte, le riviste di diritto italiane. Le ragioni di questo doloroso stupore si possono così riassumere: primo, il disegno di legge Salomone veniva presentato dopo — e non prima — che la massima autorità giurisdizionale amministrativa aveva interpretato la legge in un determinato modo, veniva quindi evidentemente a creare un conflitto fra potere legislativo ed un organo giurisdizionale altissimo.

Secondo. Il disegno di legge non sarebbe innovativo od aggiuntivo, il che sarebbe sempre consentito e lecito, ma dovrebbe avere carattere interpretativo, quindi avrebbe forza retroattiva. Il collega Salomone ha detto nel suo discorso: « una retroattività apparente ». Veramente io di queste definizioni non ne avevomai sentito, è retroattività sostanziale, quindi andrebbe a ferire un principio secolare scritto nelle preleggi all'articolo 11, per il quale la legge non ha effetto altro che per il futuro e non ha effetto retroattivo. È chiaro che il Senato può chiudere le sue porte, come qualche volta ordinava l'ottimo Presidente che ha preceduto il nostro, e come potrebbe anche ordinare l'attuale Presidente se lo credesse necessario, e giudicare senza sentire nessuno, anche senza ascoltare la voce modesta di colui che vi parla; ma non sarebbe giusto, perchè le voci dei giuristi, dei professori di Università, degli uomini di alta cultura che hanno interloquito su questo disegno di legge non possono dal Senato essere ignorate. Il Senato deve per lo meno tenerne conto. Soprattutto io amo ricordare che il Senato deve - e nella sua alta coscienza indubbiamente lo farà -

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

tener conto del parere di uomini politici i quali, pur non sedendo in quest'Aula, si sono conquistati nel Paese e nel mondo tale un'autorità, tale un senso di rispetto per la loro vita, per il sacrificio offerto al Paese, per il lungo esilio, per le opere che hanno pubblicato e che meritano indubbiamente di essere tenute presenti: alludo al mio caro maestro ed amico, don Luigi Sturzo...

TARTUFOLI. Nostro.

MERLIN UMBERTO. ... ed anche mio, il quale nonostante i suoi 80 anni scrive con l'attività di un giovane, diffonde le sue idee e dal suo eremo parla ed illumina con assoluta indipendenza e libertà. Don Luigi Sturzo ha scritto un articolo che ha fatto il giro di tutti i giornali d'Italia, con il quale ha giudicato questa legge molto severamente, dicendo alla fine che si tenta di cancellare gli effetti del giudicato del più alto Consesso amministrativo della Repubblica. E confrontando (noi, onorevoli colleghi, dobbiamo fare di questi confronti perchè la nostra democrazia è giovanissima, la nostra Costituzione ha cinque anni di vita e non possiamo ignorare tutto quello che si fa nel mondo) ebbene don Sturzo, confrontando la nostra democrazia con quella di altri Paesi nei quali la democrazia è realmente forte, ha scritto: « In America come in Inghilterra il rispetto dell'autorità giudiziaria non solo è come da per tutto teoricamente basilare, ma per convinzione generale e per costume morale è stato sempre ed anche oggi fuori discussione ».

Il disegno di legge del collega e ottimo amico Salomone non è dunque una leggina da far passare in pochi minuti nello scorcio di una torrida giornata estiva, come si voleva fare nell'ultima seduta di venerdì. Il Presidente per la verità non lo ha permesso ed jo ringrazio il nostro amatissimo Presidente di consentire che io svolga sia pure sempre con brevità le mie ragioni. È bene dunque discuterne con calma e profondità perchè il senatore Salomone ha le migliori intenzioni del mondo — badate, tutto quello che dirò ha una premessa: Salomone ha un altissimo ingegno ed intelletto e la sua buona fede, il suo scrupolo, il suo zelo e il suo amore per questa causa sono fuori discussione ed io sono il primo a riconoscerlo ma la legge Salomone mette in evidenza il

conflitto tra i due poteri. Ora questo non può far piacere a nessuno, neanche al senatore Salomone, ed aggiungo che, avendo concorso modestamente a formare la Carta statutaria, quelli come me che vi hanno lavorato attorno, quelli che hanno desiderato che al disopra di questi tre poteri vi fosse sempre un sano equilibrio di reciproche competenze e di reciproco rispetto. costoro sono ancora più addolorati. Anche se il Senato riterrà che la questione non si possa risolvere se non votando nel nostro caso la legge Salomone, tutti i senatori, dico tutti quelli che sono pensosi del nostro avvenire, del rispetto alla Costituzione e di quello che la Costituzione rappresenterà per il popolo italiano, non possono che desiderare che questa eccezione rimanga talmente l'eccezione delle eccezioni da non doversi presentare mai più leggi del tipo di quella che stiamo discutendo.

Il senatore Salomone nel suo discorso di venerdì fu abile, e vorrei dire audace. Egli ha assunto in quest'Aula la posizione dell'imputato, vorrei anzi dire dell'avvocato dell'imputato, perchè a un certo punto mi è parso ma forse dipende dal fatto che sono un po' miope — che egli avesse perfino vestito la toga. Ha difeso con molto calore e singolare convinzione la sua tesi, gli do atto di tutto questo, pur negando la opportunità della legge. Ma l'onorevole Salomone è talmente convinto ormai di quello che dice che egli ha tramutato quest'Aula in una Corte d'appello. Io ormai sono avanti con gli anni, ho sei legislature, ho assistito a tanti dibattiti, ma mai ho assistito a un dibattito come questo nel quale un parlamentare, assente evidentemente la controparte, perchè qui bisognava che ci fosse anche il Consiglio di Stato a discutere, (proteste dalla sinistra) prende di petto la sentenza, la confuta o crede di confutarla, periodo per periodo e conclude che l'articolo 4 della legge stralcio va interpretato così e così, che tutto ciò è di palmare evidenza e che quindi c'è da meravigliarsi grandemente che il Consiglio di Stato abbia potuto giudicare in modo diverso.

Io non intendo percorrere questa strada per lo stesso fatto che io non ritengo opportuno che la percorresse il collega Salomone. Non dico che il Senato sia una Corte di cassazione, ma ciascun senatore però si può domandare questo: se fosse proprio vero che ci fosse quella

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

lampante interpretazione, quella sicurezza di interpretazione di cui parlava il collega Salomone, è possibile che il Consiglio di Stato, a Sezioni unite, se non sbaglio, cioè formato di una ventina di magistrati, abbia preso un così grosso, anzi grossissimo abbaglio?

TARTUFOLI. É allora noi che abbiamo fatto la legge?

MERLIN UMBERTO. Caro Tartufoli, ascoltami e vedrai che su questa questione del « coacervo » noi non abbiamo detto sillaba e perciò solo oggi esprimiamo un parere e non allora.

Rimaniamo dunque sul terreno legislativo e poichè l'onorevole Salomone ha citato la parola di uno dei più grandi giuristi che hanno veramente onorato l'Italia, Lodovico Mortara, mi si permetta di richiamare qui altre parole dello stesso « Commentario » sul quale anch'io ho consumato mezzo secolo della mia esistenza come forse lo avrà consumato lei, senatore Salomone, parole con le quali Lodovico Mortara riferendosi ai rapporti tra autorità del legislatore e competenza del giudice, dice così: « La volontà espressa della legge è guida obbligatoria a quella che deve essere espressa nella giurisdizione; ma l'organo legislativo non può intervenire e contrapporre la sua autorità come di grado superiore a quella dell'organo giurisdizionale ».

Noi non siamo dunque un tribunale di ultima istanza; noi non siamo chiamati ad annullare o ad approvare una sentenza del Consiglio di Stato, nè a dire se questo Consiglio di Stato ha detto bene o ha detto male. Noi siamo chiamati invece a dire: conviene fare una legge interpretativa? Conviene farla in questo momento, quando un giudice si è già pronunziato e vi è un giudizio in corso?

Queste le domande alle quali bisogna rispondere. Prima di tutto, non vi è nessuna discussione sul punto che noi non possiamo fare. Il legislatore può interpretare in modo autentico le proprie leggi; lo Statuto albertino, all'articolo 73, diceva espressamente così: « L'interpretazione della legge — in modo per tutti obbligatorio — spetta esclusivamente al potere legislativo ». Nella nuova Costituzione non c'è nessun articolo in un senso che contrasti a questo principio. In quanto questo articolo non c'e, io modestamente esprimo il parere che noi possiamo accettare questo principio ed applicarlo al caso nostro. Ma — ecco la sottile distin-

zione che io faccio, e che prego i colleghi di ascoltare — poichè la normale facoltà di interpretazione spetta al magistrato, e poichè la Magistratura è, per l'articolo 104 della Costituzione, un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, come facciamo noi a conciliare l'esercizio delle due interpretazioni e della reciproca libertà? Siamo noi onnipotenti, come qualcuno ha scritto o ha detto, nel tempo e nello spazio, per poter fare tutto quello che vogliamo?

Nulla serve mai a provare la bontà di un principio, se non il metodo di portare questo principio alle sue estreme conseguenze. Ora, se il Parlamento potesse interpretare le sue leggi sempre ed in ogni caso, badate che l'esempio nostro di oggi potrebbe essere ripetuto e invocato da sindacati, organizzazioni, persone che vi abbiano un interesse e che quando si trovassero davanti al magistrato e in difficoltà di interpretazione potrebbero chiedere al legislatore la sua interpretazione, che cosa allora accadrebbe? Ed allora dove andrebbero a fin re i due principi: rispetto dell'autonomia della Magistratura e certezza del diritto dei cittadini?

Quel che racconterò è un caso limite che voglio credere non accadrà mai più. L'ho appreso da Azzariti che è un altissimo magistrato e un grande giurista. Durante il fascismo, una causa, in cui la Pubblica Amministrazione era soccombente in primo e in secondo grado, era fissata per le ore 12 (a quell'epoca, le cause si discutevano a mezzogiorno); ebbene, uscì un'ora prima un supplemento della Gazzetta Ufficiale con un decreto-legge che dava perfettamente ragione alla Pubblica Amministrazione. La Cassazione non potè far altro che dar torto al cittadino e ragione alla Pubblica Amministrazione. Ma era quella giustizia?

Per risolvere il quesito che ci angustia, fisserò queste tre proposizioni sulle quali vorrei credere ci sia almeno un consenso di massima: il Potere legislativo non deve far uso della sua facoltà di interpretazione se non in casi gravissimi ed eccezionalissimi; può farlo prima che l'Autorità giudiziaria si sia pronunciata; non può farlo mai quando il giudizio è in corso, quando c'è la possibilità che la stessa Magistratura ripari con i suoi poteri all'errore eventualmente compiuto dal giudice inferiore.

8 Luglio 1952

Sul primo punto, esiste la gravità e l'eccezionalità del caso? C'è forse Annibale alle porte, abbiamo forse da decidere della guerra e della pace, c'è un'altra rotta del Po o altri malanni che speriamo non accadano più? È bene ricordare che la sentenza del Consiglio di Stato non mette assolutamente in dubbio la legittimità della riforma fondiaria nel suo fondamento etico e giuridico.

Non contesta quello che ci deve stare realmente a cuore e cioè che la riforma si faccia in applicazione degli articoli 42 e 44 della Costituzione; su questo la sentenza non disconosce quindi la verità di quello che ho affermato. Si nega invece la legittimittà del coacervo: ma questo, signori, è un particolare di esecuzione della riforma, e se dobbiamo badare alle stesse cifre che l'onorevole Salomone venerdì ci ha esposto si rileva che è un particolare che ha sì la sua importanza, ma che non ha una grandissima importanza. L'onorevole Salomone ha detto che su 600 mila ettari ne verrebbero sottratti 80 mila; io credo che la cifra si riduca a 60 mila su 700.000, ma comunque so che Salomone è sempre preciso ed accetto i suoi dati. Osservo però che tale cifra, divisa in tutta l'Italia, non ci deve far credere o dubitare che la riforma sia in pericolo. Oltre a ciò bisogna dire ai colleghi che nemmeno questi 80 mila ettari saranno perduti: questo è il punto più importante sul quale noi non avremo mai insistito a sufficienza. Basterà che l'amico Fanfani dia una spinta vigorosa alla riforma fondiaria generale perchè i signori proprietari siano costretti a fare i conti sul totale e non già su quello che possiedono in zona stralcio. Dunque nulla andrà perduto, sarà questione di un po' di tempo, il coacervo non è una questione essenziale e ciò dimostra che questa legge Salomone pecca per lo meno di una fretta eccessiva. Badate che prendo di pettto proprio la stampa che interpreta il pensiero degli agrari. Quella stampa ha dato una esagerata importanza alla sentenza del Consiglio di Stato, ha fatto un rumore eccessivo attorno a questa sentenza, e il disegno di legge Salomone, è vittima forse di questa esagerata montatura; con esso, in perfetta buona fede, il senatore Salomone ha creduto di trovare il rimedio, ma purtroppo il rimedio è peggiore del male, perchè la legge giova agli oppositori, e non nucce ad essi.

Dunque non ricorre la prima condizione del caso gravissimo ed eccezionalissimo.

Ma poi, giudicare noi della interpretazione di una nostra legge, dopo che l'autorità giurisdizionale si è pronunciata, è evidentemente di una pericolosità quale non ce ne può essere un'altra. La sentenza del Consiglio di Stato è del marzo 1952; il disegno di legge Salomone è del 30 maggio 1952; alla Camera venne perfino presentata un'interrogazione al Governo su quella sentenza, come se il Governo dovesse rispondere di una sentenza del giudice. Se il disegno di legge Salomone — parliamoci chiaro — fosse stato presentato nel 1951 (ed è un anno e mezzo che i proprietari agitavano questa questione e che gli enti ammassatori erano alle prese con le loro proteste, quindi non era una questione nuova), se la proposta di legge fosse stata presentata quando sorsero i primi dubbi, le prime discussioni, io credo che non avrebbe trovato l'opposizione che trova oggi il progetto Salomone. Sorgevano delle ambiguità, delle oscurità? Toglierle di mezzo come ha detto il collega Bo — era un dirittodovere e nessuno avrebbe fatto delle eccezioni, tolti gli interessati — si capisce — perchè essi sono incorreggibili e non persuadibili; sono il primo a riconoscerlo. Ma noi dobbiamo preoccuparci di quelle zone di opinione pubblica che non sono interessate e che giudicano alla finestra di quello che avviene in questo nostro Parlamento e che hanno già pronunciato un giudizio non favorevole. Ora, per queste zone, la proposta di legge, in quell'epoca, sarebbe stata perfettamente comprensibile, ma presentata quando la intterpretazione è già stata data, ha un significato che può dar esca alle accuse più balorde contro il Parlamento — più infondate, se volete: ma badate che in politica (sono forse un po' paradossale nel dir questo) molte volte sembrare è uguale ad essere e che, oltre a tutto quello che si dice sulla partitocrazia e su tante altre belle favole che si vanno scrivendo su di noi fanno presa su molte persone. Ora non ci manca altro che si parli di una tendenza del legislatore ad intervenire a modificare le sentenze dei giudici. Che cosa apparirà? Apparirà che noi vogliamo dar vita ad una dittatura, sotto un'altra forma; che vogliamo imporre la nostra opinione volendo mettere nel nulla l'opinione di un consesso il quale non è il prettore

8 Luglio 1952

di un'umile Pretura — quantunque sia anche questo un degnissimo magistrato — ma è il Consiglio di Stato a Sezioni unite.

Ho domandato prima: siamo noi onnipotenti? No, non lo siamo; la nostra Costituzione è rigida e non può essere modificata se non attraverso forme rigorose. In conseguenza vi è una gerarchia tra le leggi. Le nostre leggi debbono applicare la Costituzione, non sovrapporsi ad essa, e nella nostra Costituzione abbiamo perfino voluto creare una Corte costituzionale la quale deve giudicare non solo della costituzionalità formale, ciò che era già permesso anche con lo Statuto albertino, ma anche della costituzionalità sostanziale delle leggi. Ora la Corte costituzionale (è stato anche un po' per colpa nostra ma spero che le ultime delibere della Camera abbiano tolto di mezzo tutti gli ostacoli) non l'abbiamo ancora saputa creare. Essa deve essere la naturale custode della Costituzione. Dunque, è un vezzo dire che il legislatore sia onnipotente, e noi d'altra parte, accettando la Costituzione, abbiamo autolimitato il nostro potere e dobbiamo rispettare la divisione dei poteri. Io non voglio qui disturbare l'ombra di nessuno; in un discorso che ho avuto l'onore di pronunciare al Senato sulla Corte costituzionale ho citato tanti autori e non mi sono riferito soltanto a Montesquieu, ma ad autori italiani come Marsilio da Padova ed altri, i quali hanno ripetuto (e noi naturalmente dobbiamo sempre tenerlo in mente) il principio che la divisione dei tre poteri è la garanzia per un ordinamento libero. Il giorno in cui andiamo a toccare la competenza di uno di questi tre poteri veniamo a togliere un mattone o più mattoni al costruendo edificio.

Il Consiglio di Stato fa parte della Magistratura, ha giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica amministrazione degli interessi e in alcuni casi anche dei diritti soggettivi del cittadino. Coloro che leggono questi articoli credono, preoccupati da altre necessità, che valgano poco. Badate invece che questa conquista è conquista gelosa. Il legislatore non è onnipotente e la Pubblica amministrazione non è dispotica nei suoi atti, deve subire dei controlli, e se togliessimo i controlli verremmo a diminuire la forza di questo Stato di diritto che abbiamo voluto creare. Questa conquista, del resto, era scritta nelle leggi del

1865 che avevano abolito il contenzioso amministrativo. Fu Calamandrei (la fonte non apparirà sospetta neanche ai nostri colleghi di sinistra) a proporre questi articoli; egli ne valutò l'importanza, ne caldeggiò il valore, discusse, con quella autorità che tutti noi giuristi gli riconosciamo, quello che era il significato di questo principio scritto nella Costituzione: che, come noi non siamo onnipotenti, così neanche la Pubblica amministrazione è dispotica. Gli espropriati sono ricorsi al Consiglio di Stato contro i provvedimenti di scorporo. È chiaro che l'unico modo di persuaderli del loro torto è quello di lasciar loro la via libera al giudizio e di attendere le sentenze dei magistrati. Se noi intervenissimo con la legge in discussione, anche se questa non è la nostra intenzione, la nuova legge apparirebbe come un ostacolo che il legislatore oppone all'esercizio del diritto di reclamo e si dirà che noi ricalchiamo le strade che per parte mia ed anche per parte vostra — perchè so che tutti siete consenzienti su questo punto — dovevano e debbono ritenersi abbandonate. Vi ho citato prima un caso che ho chiamato caso limite, quello raccontato da Azzariti. So per esperienza, come lo sanno i magistrati che sono qui presenti e che mi ascoltano, che i decreti fascisti si intitolavano quasi sempre così: « Non è ammesso alcun ricorso nè in via giudiziaria nè in via giurisdizionale contro questo provvedimento».

Per la verità il Consiglio di Stato è andato anche contro quei decreti e nonostante quella disposizione ammise il reclamo, ma era ovvio che quel clima dovesse produrre quegli effetti e noi, anche se le mie parole vi sembreranno eccessivamente gelose della difesa della Costituzione, dobbiamo guardarci perchè è pericoloso imitare anche lontanamente quel sistema. Mussolini il 30 gennaio 1939 diceva: « nella mia concezione non esiste una divisione dei poteri dello Stato; nella nostra concezione il potere è unitario, non c'è più divisione di poteri ma divisione di funzioni ».

Ed allora, perdonatemi, se concludo su questo punto così: che noi, se non vogliamo destare il sospetto che il Potere legislativo intervenga per pronunziare una sentenza in luogo dei giudici, non dobbiamo intervenire.

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

Il senatore Salomone, nella sua ottima relazione, afferma che, pur essendo chiaro il significato di alcuni articoli, è bene che il Parlamento dia una interpretazione autentica di essi. È una affermazione — perchè poi non è così chiaro se altri hanno interpretato in altro modo — che ha lo scopo di evitare motivi di litigiosità tanto pericolosi per i riflessi in tanto delicata materia. In sostanza la legge avrebbe il confessato scopo di evitare litigi. A parte che questo sia possibile in un Paese dove il grado di ligiosità è così alto, in altre circostanze a proposito di certi beni mi pare in provincia di Caserta e di una proposta fatta qui, dicemmo che non si poteva farlo perchè non si deve intervenire nelle liti. In questo caso avremmo il fatto ancor più grave che la nostra legge si verrebbe ad inserire in alcuni giudizi per i quali il processo è ancora in corso. Ora su questo punto, collega Salomone, siccome ella ha messo in dubbio che il ricorso sia stato pronunciato, io ho copia del ricorso e posso anche dirle che è stato esteso da giuristi che rispondono al nome di Jemolo, di Andreoli, di Astuti, e di altri tra i massimi giuristi d'Italia. Quindi le sue preoccupazioni su quello che sarà il giudizio della Corte di cassazione, per lo meno al momento in cui siamo, non possono influire sulla nostra decisione. La Cassazione deve essere libera di giudicare come crede.

SALOMONE. Ma la Cassazione dovrà giudicare su un punto completamente diverso.

MERLIN UMBERTO. Vedrà che anche questo suo argomento che dovrebbe essere decisivo non è tale. Stavo per dire che per l'articolo 111 della Costituzione, anche contro la decisione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

A questo punto, ella giustamente mi fa osservare: siccome la legge si occupa del merito, noi possiamo legiferare, perchè inogni caso la Corte di cassazione deciderà solo per la giurisdizione. Perdoni, onorevole Salomone, ma io conosco benissimo la questione e non sono del suo parere. Intanto è vero che la questione che si fa davanti alla Corte suprema è una delle più gravi, ma ella vorrà ammettere che se venisse accolto il ricorso cadrebbe tutta la sentenza del Consiglio di Stato, andrebbe in fumo e non se ne parlerebbe più.

SALOMONE. L'interpretazione data dal Consiglio di Stato permarrebbe. L'ho già detto.

MERLIN UMBERTO. No, di una sentenza cassata non rimane niente. Le ho domandato davanti alla Commissione di giustizia soltanto di aspettare a trattare questa sua legge a quando la Cassazione avesse deciso. Ora quêsta subordinata che io svolgevo doveva esserè accolta. In ogni modo la questione è questa: noi, nell'articolo 4 della legge Sila, abbiamo detto che i provvedimenti di esproprio li avremmo fatti con decreti aventi valore di leggi ordinarie. Come è nata questa formula? Nel disegno di legge non c'era e fu aggiunta perchè si diceva che serviva ad pompam, cioè per la solennità dell'atto. (Interruzione del senatore Salomone). Ma osservo che il Consiglio di Stato, nonostante questo, ha detto: bisogna guardare alla sostanza, e, se si guarda alla sostanza, si vede che quest'atto è un vero provvedimento amministrativo: e perciò ammetto il ricorso. Se cade questa premessa — e torno a dire che alla Cassazione c'è un ricorso di una mole e di un'importanza estrema, non ancora discusso — cade tutto.

Io non voglio entrare nemmeno in tale questione, non solo per rispetto alla nostra Corte di cassazione, ma perchè, non essendoci ancora la Corte costituzionale, la Corte di cassazione, in base all'articolo 7 delle disposizioni finali e transitorie, funziona anche da organo che deve decidere della legittimità costituzionale delle leggi. Ora, io ricordo al collega Salomone — ho studiato anch'io il Mortara che il Mortara, dopo quelle parole che egli opportunamente ha riferito nel suo discorso, identifica i mezzi con i quali si vuole impedire che il giudice usurpi le funzioni del legislatore (ipotesi abbastanza strana di questo povero giudice, che non vede l'ora che noi gli mettiamo davanti delle leggi chiare e ben fatte per applicarle!) con due principi: interpretazione autentica della legge, riservata al Potere legislativo; uniformità dell'interpretazione giudiziaria affidata alla Corte di cassazione. È evidente che il Mortara si batteva per la Corte di cassazione unica, appunto perchè la voleva come interpretatrice unica del diritto in Italia.

Ma a questo punto debbo rispondere a quello che ha detto il collega Salomone: è la conclusione di quanto sto dicendo. In Cassazione

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

si discute su un altro punto, lasciateci fare la legge, perchè questa riguarda il merito!

Il collega Rizzo, il quale ha studiato questo argomento, ed ha presentato la sua relazione, sia pure di minoranza (poichè in Commissione di giustizia mi pare che siamo rimasti soltanto il collega Varriale ed io a votare la sua relazione) risponde di no, perchè, se la Cassazione dichiarasse che quegli atti sono vere leggi, il ricorso sarebbe improponibile e la decisione del Consiglio di Stato verrebbe annullata senza alcun rinvio, salvo poi i riflessi eventuali della sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite, la quale formerebbe una massima così assoluta da valere per tutti i ricorsi.

Ora una nostra legge svuoterebbe di ogni contenuto e interesse l'azione degli opposittori e il ricorso non verrebbe neanche più coltivato, quindi la nostra legge ha una influenza diretta sul ricorso in Cassazione. È quanto il relatore ha già detto nella relazione scrivendo che si augurava che dopo questo disegno di legge gli oppositori non avessero più presentato ricorsi. Invece gli oppositori continuerebbero a strillare che ad essi si è denegata giustizia e daremmo l'impressione di aver voluto influire sulla sentenza della Cassazione.

Ora, uno Stato di diritto come quello che abbiamo creato non deve dare pretesto a nessuno di dire che noi legislatori abbiamo scritto nella Costituzione che è sempre ammessa la tutela dei diritti e degli interessi legittimi e poi interveniamo con nuove leggi per rendere inoperante questa tutela. Ma poi, senatore Salomone, lei è sicuro del carattere del suo disegno di legge?

SALOMONE. Beh, almeno lasci che ne sia sicuro io.

MERLIN UMBERTO. Ma poi saranno i giudici che diranno se è interpretativa o innovativa. Infatti se è interpretativa varrà ex tunc, se è innovativa, e non avrei alcuna difficoltà a firmarla, lavoreremmo per il futuro e daremmo ai cittadini la possibilità di conoscere la legge cui debbono obbedire.

SALOMONE. Ci sono 800 ricorsi!

MERLIN UMBERTO. Si esagera. Il relatore ha scritto che è interpretativa, ma la chiamerebbe piuttosto esplicativa; Salomone ha detto che si tratta di un'interpretazione apparente. Certo non erano interpretativi gli articoli 2, 3

e il capoverso dell'articolo 1, che la Commissione ha abolito. L'articolo 1 poi è una vera aggiunta alla legge. Se avessi voluto percorrere la strada del senatore Salomone avrei potuto domandargli quanta parte di colpa abbiamo in tutto quello che è successo, noi legislatori che, trascrivendo l'articolo 2 della legge Sila nell'articolo 4 della legge stralcio, ci siamo dimenticati di aggiungere quelle parole: « computate anche le proprietà situate fuori del territtorio indicato dall'articolo 1 »? Badi, onorevole Salomone, che, quando vengo a dicutere, ho l'abitudine di leggere tutte le carte e tutti i verbali, e se pur lei ha citato un inciso di Segni e del relatore Germani nell'altro ramo del Parlamento, che però si riferisce ad un'altra questione, qui, dinanzi al Senato, non è venuta fuori alcuna parola su questa questione. Mi rispondete sempre: « era implicito », io riconosco la vostra buona fede, ma certo però non si interpreta una legge ammettendo una cosa per « implicitto ». Un numero notevole di senatori potrebbe aver votato la legge in quanto non si parlava di « coacervo ». Il silenzio non spiega.

Carnelutti, che è quel grande giurista che noi tutti conosciamo, ha cominciato'a scrivere degli articoli in cui parla delle leggi in frode alle leggi, teoria molto audace e pericolosa.

La conclusione del mio discorso è evidente. Io, o signori ho trattato la questione al dilà e al di sopra del problema che sta sotto a questa legge; ne ho parlato da un punto di vista superiore e più alto. Io vi dico che la interpretazione autentica di una legge, l'ha già detto il mio amico Romano, è un affare sempre delicato. In una memoria di un altro grande giurista, il professor Cammeo, che ha la data del 1907, si fa la raccolta di tutte le leggi interpretative che sono state fatte in base all'articolo 3 dello Statuto albertino: sono 59 anni di vita e voi trovate sei casi. Noi legiferiamo troppo in fretta, ogni tre mesi facciamo una legge di rettifica, di aggiunta; arrestiamoci su questo binario e faremo cosa buona, soprattutto dimostriamo il nostro rispetto alla Magistratura. Ricordiamoci che noi non facciamo una legge che non dia alla Magistratura qualche compito nuovo: Commissioni agrarie, Commissioni di riforma, tutto quello che urge nella civiltà moderna noi — gira e rigira non siamo capaci di trovare mai degli uomini migliori e più capaci. Questo significa il no-

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

stro deferente rispetto. Ma tutte le volte che il magistrato (badate che io non ho difeso la sentenza del Consiglio di Stato dato che non era il mio compito entrare in questo binario) commette un errore, subito siamo pronti a colpire senza misericordia, danneggiando il prestigio del potere che dobbiamo rispettare e difendere. Su un punto solo io concordo con l'amico Salomone: noi dobbiamo cogliere l'occasione proprio di questa discussione per riaffermare che noi siamo concordi — o lo sono almeno quelli che hanno votato la legge stralcio - sulla necessità della riforma fondiaria in osseguio agli articoli 42 e 44 della Costituzione. Nel mio discorso del 5 ottobre 1950 affermai che è un debito di onore rispettare la Costituzione e che sono dei miopi coloro che vogliono arrestare questo processo storico che avviene ed è avvenuto in tutto il mondo. Il segreto è che questa rivoluzione pacifica avvenga con vantaggio dei lavoratori e della produzione, col maggior rispetto dei diritti di tutti, compresi coloro che debbono subire gli espropri di una parte delle terre di cui sono proprietari. Quando, o signori, affermo questo lo dico perchè sono convinto che già la riforma ha fatto del bene nella Sila, dove siamo più avanti, e nella Maremma toscana dove pure si lavora e in altre zone nelle quali i giornali ci assicurano che si sta lavorando. E ancora, quando dico questo, provo un solo sentimento: di invidia, perchè altrettanto non si è potuto fare nel Delta padano. Ma nessuno ha colpa di ciò, perchè nessuno poteva prevedere la tragedia delle alluvioni, sciagura tremenda dalla quale a torto si crede che noi ci siamo già rialzati. A parte poi che il problema del Delta padano ha i suoi caratteri particolari che rendono difficile l'applicazione della legge.

La riforma fondiaria, dunque, si farà — si fa, per meglio dire. Occorre tempo e fatica: le zone agrarie in Italia sono tante e diverse, i capitali che lo Stato offre per questa riforma sono pochi e insufficienti e la riforma ha bisogno di capitali. Io vorrei che il ministro Fanfani — al quale l'onorevole Gui porterà certamente questo mio voto — abbia il conforto di portare a termine questa riforma nel più breve tempo possibile. Vorrei che lo facesse oggi piuttosto che domani e che fosse definitivamente chiarito quello che va agli Enti di

riforma e quello che resta ai privati. I primi potrebbero agire in profondità con ogni intensità di sforzo; i secondi, fatto questo sacrificio a vantaggio dei lavoratori e per la pace sociale, potrebbero con lena rinnovata rimettersi al lavoro richiamando alla terra la forza del capitale che oggi fugge impauritto. Ho fiducia nell'opera del ministro Fanfani, e mi auguro che egli possa ascrivere a suo merito il compimento di quella riforma che il ministro Segni ha iniziato e che egli certamente porterà a termine nell'interesse generale del nostro Paese. (Vivi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Milillo. Ne ha facolta.

MILILLO. Consentitemi, onorevoli senatori, di esprimere la mia sorpresa. Non pensavo davvero che in questa discussione potessero sorgere serie voci di dissenso e non già per il fatto, pur notevole, che a favore di questa proposta di legge la Commissione dell'agricoltura si era pronunciata ad unanimità con l'adesione del Governo, ma perchè non mi pareva che l'esercizio normale e naturale del potere legislativo potesse dar luogo ai contrasti che qui si sono manifestati.

In definitiva, onorevoli senatori, la domanda da porre è una sola: il Parlamento ha o non ha la facoltà di interpretare le leggi? Questo principio sembra in apparenza riconosciuto da tutti ed è sembrato che lo riconoscessero anche gli oppositori della presente proposta di legge; ma, dopo averlo riconosciuto in linea di massima, essi di fatto lo negano, quando affermano che, pur potendo in astratto il Parlamento emettere delle interpretazioni autentiche delle leggi, ciò non deve essere fatto in concreto sotto pena di veder violate le prerogative del potere legislativo.

Ora è chiara la contraddizione tra queste due proposizioni: se l'interpretazione autentica di una legge costituisce un esercizio legittimo del potere legislativo, si deve per ciò stesso escludere che questo legittimo esercizio possa ferire o invadere indebitamente la sfera di attribuzioni di un altro dei poteri dello Stato e propriamente del potere giudiziario. E con ciò la questione, potrebbe ritenersi già risolta, perchè quando si aggiunge che l'interpretazione dell'articolo 4 della legge stralcio in questo caso

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

non sarebbe conveniente in quanto non tempestiva — si è portato anche quest'argomento, si è detto cioè che bisognerebbe attendere, che è troppo presto per far intervenire il Parlamento — ebbene quando si afferma questo, non si tiene evidentemente conto non solo delle ragioni di urgenza e di necessità che consigliano di determinare senza indugio la portata di quell'articolo (ragioni già precisate l'altro giorno dall'onorevole Salomone) ma non si tiene neanche conto che mai, come in un caso di questo genere, l'intervento del Parlamento deve essere immediato ed aver luogo prima che eventualmente si consolidi la interpretazione che si ritiene errata. Ma poi come si fa a dire — e qui mi riferisco a ciò che affermava poco fa l'onorevole Merlin —: voi avreste dovuto farla prima questa interpretazione? Il Parlamento interviene solo oggi perchè solo oggi il Consiglio di Stato ha dato delle norme in questione, una interpretazione che il Parlamento ritiene non rispondente alle finalità che la legge si proponeva; come poteva intervenire prima, quando nessun dubbio era stato ancora affacciato?

Ma se guardiamo la questione su un piano più specifico, cioè in riferimento alle particolari controversie tutt'ora in atto, la soluzione non può essere diversa perchè non vi è assolutamente alcun nesso, alcuna possibilità di interferenza tra la interpretazione autentica che ci accingiamo a dare all'articolo 4 e la controversia attualmente sub judice davanti alla Cassazione. Questo è stato già rilevato ma credo vi sia da aggiungere qualcosa, perchè su questa faccenda delle fin troppo famose decisioni del Consiglio di Stato in tema di riforma agraria bisogna pur dire una serena, pacata ma chiara parola. La verità è che in tutta questa questione, se interferenza vi è stata, ebbene, diciamo le cose come sono, questa interferenza si è verificata in danno del Parlamento. E qui non intendo polemizzare col Consiglio di Stato. Intendo solo fare un rilievo pertinente alla odierna nostra discussione: intendo rilevare che quando il Consiglio di Stato afferma che la delega legislativa del Parlamento al Governo per l'emanazione di decreti di esproprio aventi forza di legge ordinaria, aveva ed ha soltanto il valore di una delega apparente e non sostanziale, esso interferisce scopertamente nella funzione legislativa, e non sono io

ad affermare questo: lo afferma nel suo parere di minoranza lo stesso senatore Rizzo Giambattista quando dice che la teoria che il giudice ordinario possa accertare che una legge ha la sembianza ma non la sostanza di una legge, è una teoria che fu già vigorosamente contestata e che nelle sue estreme conseguenze — dice sempre il senatore Rizzo — potrebbe portare addirittura alla confusione dei poteri dello Stato e quindi al sovvertimento dei poteri medesimi.

Come si può dunque oggi venire a sostenere, capovolgendo la situazione, che sia il Parlamento a invadere la sfera del potere giudiziario? Ma, e qui devo confessare che io non ho chiaro l'argomento che si è fatto al riguardo, si dice da parte del senatore Rizzo e si ripete da parte del senatore Merlin: se la Cassazione accoglierà il ricorso dichiarando il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, l'interpretazione che questo ha dato all'articolo 4 non avrà più valore. Che argomento è questo? Quale incidenza ha questo argomento sulla questione che noi dibattiamo?

I casi evidentemente anche qui sono due: o la Cassazione accoglie il ricorso degli Enti di riforma circa la sindacabilità giurisdizionale dei decreti di esproprio ed in tal caso è vero che la decisione del Consiglio di Stato cade nel suo insieme e con essa cade anche l'interpretazione che il Consiglio di Stato ha dato all'articolo 4, ma non per questo si dirà che a determinare l'accoglimento del ricorso avrà influito la interpretazione autentica dell'articolo 4 data dal Parlamento. O invece la Cassazione respinge il ricorso ed allora la decisione del Consiglio di Stato rimane ferma sia in ordine alla questione pregiudiziale della ammissibilità del sindacato giurisdizionale sui decreti di esproprio, sia in ordine alla decisione di merito relativa all'articolo 4, ed allora a maggior ragione non si potrà dire che la nostra legge interpretativa avrà influito sulla decisione della Cassazione ed avrà mutato i termini della controversia, giacchè comunque la nostra legge interpretativa non avrà impedito che in quella particolare controversia l'interpretazione adottata dal Consiglio di Stato rimanga ferma.

Dunque l'argomento del senatore Rizzo non può incidere sulla valutazione che noi dobbiamo fare della questione. Ma quali altre ragioni va-

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

lide possono opporsi alla proposta di legge Salomone? Mancano forse dei precedenti al riguardo? È la prima volta forse che il Parlamento fa delle leggi interpretative? Non vorrete che io stia a enumerare i molti casi del genere già verificatisi, ma uno debbo ricordarlo, proprio per rispondere alle troppo sottili elucubrazioni giuridiche che abbiamo ascoltato un momento fa dal senatore Merlin. Egli diceva che capirebbe una legge innovativa, ma non una legge interpretativa, ossia una legge con efficacia ex nunc, non ex tunc, poichè egli non ammette il principio della retroattività delle leggi.

Ora è giusto non ammettere tale principio, perchè il nostro orientamento giuridico non prevede che in linea di eccezione il caso di norme con carattere retroattivo, ma quando il nostro ordinamento giuridico afferma questo principio, lo afferma in ordine proprio alle leggi di carattere innovativo e non già a quelle di carattere interpretativo, che per loro stessa natura non possono non avere valore retroattivo.

Ma, dicevo, vi è un preciso precedente da ricordare: un precedente che non rimonta ad un passato lontano, ma riguarda direttamente questa Assemblea. Ricordiamo tutti, onorevoli colleghi, la legge sull'aumento dei canoni enfiteutici. Ricordiamo anche che quella legge, che aumentava tali canoni di 16 volte venne a noi dalla Camera con un articolo con cui già si commetteva una grossolana violazione del principio della irretroattività, perchè con esso si applicava l'aumento anche ai giudizi di affrancazione allora pendenti, sia pure limitatamente a quelli iniziati dopo il 31 dicembre 1948.

Ebbene, il Senato decise, per merito soprattutto del discorso allora pronunziato dal senatore Giambattista Rizzo, che sosteneva validamente questa tesi, che l'aumento si applicasse indistintamente a tutti i giudizi di affrancazione pendenti, anche a quelli iniziati prima del 31 dicembre 1948. E siccome la Camera mantenne il suo punto di vista, il Senato a sua volta insistè ostinatamente nel proprio, sicchè poi anche la Camera ha finito col lasciarlo passare. Nessuno allora si oppose, nessuno si ricordò del principio della irretroattività delle leggi, nessuno si preoccupò dei diritti quesiti degli enfiteuti che vedevano così maggiorato

di 16 volte il prezzo di affrancazione che pure avevano già depositato.

SANNA RANDACCIO. Perchè voi non lo avete denunziato?

MILILLO. Noi ci opponemmo, onorevole Sanna Randaccio, a quella legge e chiedemmo persino l'appello nominale per il non passaggio agli articoli, appello al quale risposero sì tanto il senatore Giambattista Rizzo, quanto i senatori Romano e Merlin.

Mi pare che qui siano state fatte troppe discettazioni giuridiche perchè è proprio vero come diceva l'onorevole Merlin che noi non siamo un tribunale, siamo un organo politico, e io avrei voluto sentire qualcuno degli oppositori di questa proposta di legge sollevare obiezioni di ordine sostanziale a sostegno della sua opposizione. Non basta infatti trincerarsi dietro questa specie di pregiudiziale formalistica circa il diritto del Parlamento di interpretare le leggi e i rapporti fra il potere legislativo e il potere giudiziario. Se siamo un organo politico e non facciamo solo dei sofismi giuridici a vuoto, abbiamo pure il dovere di valutare questa proposta di legge per quella che è la sua portata politica perchè, una volta affermato il diritto del Parlamento di interpretare le leggi, bisogna pur vedere se in questo caso particolare la convenienza e la opportunità politica consiglino al Parlamento di intervenire per emanare la sua interpretazione autentica.

E allora sarebbe necessario che i senatori Romano, Rizzo e Merlin e quanti altri oppositori si manifesteranno, ponessero a se stessi e a tutti la precisa domanda: l'interpretazione di quel tale articolo 4 che il Consiglio di Stato ha data è esatta o no? Risponde o no a quella che fu l'intenzione legislativa che ispirò quella norma? Risponde a quello che fu il nostro pensiero quando quella norma fu discussa e approvata? Questo infatti è l'argomento di fondo, la discussione di sostanza che bisognava e bisogna fare. Posta la questione in questi termini, io domando ai senatori Merlin, Romano e agli altri che condividono la loro opinione: l'interpretazione del Consiglio di Stato coincide con l'interpretazione che voi personalmente avreste data, coincide con quello che fu il vostro pensiero personale quando lo articolo 4 fu da voi votato? Perchè se l'interpretazione del Consiglio di Stato è giusta, se si

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

devono escludere dal computo delle proprietà i beni siti fuori delle zone di riforma, se è plausibile la brillante trovata della cosiddetta proprietà a cavallo con cui si è interpretato l'articolo 13 della legge stralcio, se tutto ciò è esatto e risponde esattamente a quella che fu l'intenzione di chi votò quella legge, allora bisogna concludere che voi onorevole Merlin, voi onorevole Romano, voi tutti che votaste quella legge, lo faceste col preciso proposito di mettere in essere delle gravissime sperequazioni. Voi voleste, ad esempio, fare un trattamento particolare a danno dei proprietari del comprensorio della Sila, per i quali lo stesso Consiglio di Stato non ha dubitato della legittimità del coacervo per le proprietà che ricadono nell'ambito della legge per la Sila e quelle site in qualsiasi altra parte del territorio nazionale: avevate forse un fatto personale con i latifondisti calabresi? E voleste creare un'iniqua disparità di trattamento tra chi possiede magari solo 300 ettari tutti nelle zone di riforma e chi oltre a quei 300 ne possiede altre migliaia fuori di tali zone? Avete voi voluto queste sperequazioni? Trovate voi che queste sperequazioni siano giuste, che rispondano ad un qualsiasi principio di equità o anche a una qualsiasi esigenza economica? Se sono giuste, allora è bene dirlo, è bene dire che l'interppretazione del Consiglio di Stato non fa una grinza e che voi vi opponete alla proposta di legge Salomone per motivi di merito e non per cavilli di carattere formale. Ma se tutto ciò non è esattto, se non è esatto che fu questa l'intenzione del legislatore, se il Consiglio di Stato, sia pure detto con tutto il rispetto, ha sbagliato — e vorrete ammettere che anche il Consiglio di Stato possa umanamente errare — se l'interpretazione che esso ha dato tradisce la lettera e lo spirito della norma, perchè non dovremmo noi intervenire, a correggere l'errore? Quale remora ci dovrebbe impedire di farlo? Dico di più: non abbiamo solo il diritto, abbiamo il dovere di intervenire; il Parlamento ha il dovere di seguire e vigilare l'interpretazione che si dà alle sue leggi, per accertare se i fini politici che le leggi si propongono vengano conseguiti o se invece non siano in pericolo di essere elusi attraverso errate interpretazioni.

Signori senatori, Aristotele scrisse che le leggi debbono farsi intendere ed amare dal popolo

e la giurisprudenza ha anche detto che nella interpretazione delle norme legislative bisogna ispirarsi al concetto di quel minimo etico che deve pur presiedere i rapporti tra la morale e il diritto, che deve anzi ricongiungere la morale al diritto. Pensiamo noi che il Consiglio di Stato abbia interpretato la norma di cui ci occupiamo in armonia con questo criterio etico? No. signori senatori. Io non intendo mancare di rispetto al Consiglio di Stato, ma devo pur dire che la sua è una interpretazione — diciamolo pure — involutiva della legge stralcio; è una interpretazione che rientra (forse per l'influenza che sul giudizio degli uomini finiscono sempre per esercitare quelli che Bacone chiamava gli « idola fori ») nell'atmosfera di ostilità aggressiva, nel quadro dell'aperta controffensiva scatenata in Italia in questi ultimi anni contro ogni tentativo di riforma agraria.

Ed ecco quindi il nostro giudizio politico. Il senatore Rizzo nel suo parere di minoranza ha scritto, seguito oggi dal senatore Merlin, che l'interpretazione autentica va usata in via ecezionale, solo quando lo impongono urgenti esigenze politiche e sociali. Non esistono forse queste esigenze politiche e sociali nel caso attuale? Certo, Annibale non è alle porte, ma 80.000 ettari — quanti senza il nostro intervento interpretativo ne sarebbero sottratti ai contadini italiani — vogliono pur dire qualche cosa. Voi avete sempre garantito che dall'applicazione della legge stralcio si sarebbero ricavati non meno di 700 mila ettari di terreno da assegnare ai contadini senza terra o con poca terra. Volete oggi dire che questa cifra non era e non è vera? Volete ridurla di 80.000 ettari servendovi di una iniqua ed insostenibile interpretazione legislativa, non ispirata certo a serenità di giudizio?

Non credo che questo sia il pensiero di nessuno di noi. Onorevoli senatori, il Parlamento ha il diritto e il dovere di impedire simili attentati alle leggi di riforma agraria; ha il dovere di impedirli soprattutto quando le condizioni delle masse contadine del Mezzogiorno, al quale quelle leggi specialmente si riferiscono, non sono certamente migliorate rispetto al momento in cui furono approvate e promulgate le leggi stesse, quando la disoccupazione agricola tocca punti mai raggiunti; quando lo squilibrio fra

8 Luglio 1952

Mezzogiorno e Settentrione è diventato tanto grave da esprimersi in queste cifre, denunziate dal relatore all'ultimo convegno di studi statistici, tenutosi a Roma nel marzo scorso: fatta eguale a 100 la disoccupazione nel dicembre 1946, nel 1951 essa è salita nel Mezzogiorno a 117,2 mentre al nord è discesa a 83,3. Questo è il momento economico nel quale siamo chiamati ad esprimere il nostro giudizio, che deve essere politico e sociale prima e più che responso giuridico o pseudogiurdico. Il Parlamento ha il diritto di interpretare le leggi. Il Parlamento ha altresì il dovere di interpretare le esigenze politiche e sociali della Nazione. In questo momento e su questa proposta di legge questo diritto e questo dovere coincidono, perchè i contadini italiani assetati di terra e di giustizia esigono e la coscienza nazionale esige, che la riforma agraria o almeno quel tanto di riforma che il Parlamento ha deliberato sia nella sua applicazione esteso ed approfondito, non già eluso e tradito. (Vivi applausi dalla sinistra, congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sanna Randaccio. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, l'impostazione che al dibattito ha dato il senatore Milillo dovrebbe, nei suoi intendimenti, porre in imbarazzo coloro che sono contrari a questa proposta di legge. Dichiaro subito che, per quanto ci concerne, questa accusa può essere facilmente ribattuta e l'impostazione non ci pone quindi in imbarazzo. Mi richiamo a quello che il 6 ottobre 1950 dissi per spiegare i motivi per cui il Gruppo liberale, pur formulando delle esplicite riserve, votava il passaggio agli articoli della legge stralcio. Precisai allora, e forse la dichiarazione o non fu eccessivamente chiara o fu fraintesa, che votavamo il passaggio agli articoli proprio per dimostrare che non avevamo aprioristica volontà di sabotare la riforma fondiaria, e che volevamo soltanto che la riforma fosse veramente ponderata ed equa. Lo dissi allora e non lo ritratto oggi, ma precisai (e mentre noi siamo coerenti, molti altri non lo sono rimasti) che votavamo il passaggio agli articoli alla condizione che fosse accettato l'ordine del giorno Ruini; accettazione che fu fatta da parte del Ministro con un impegno però che poi non mi pare sia stato man-

tenuto. Certo la legge stralcio fu da molti votata, e da noi in particolare, sotto l'espressa riserva dell'accettazione dell'ordine del giorno Ruini, ordine del giorno che limitava l'ampiezza della delega al Governo (la nostra preoccupazione maggiore riguardava infatti l'ampiezza della delega legislativa contenuta nell'articolo 1) e lo impegnava politicamente a procedere alla riforma nelle zone che sarebbero state indicate dal Senato, ed ancora ci tranquillizzava perchè impegnava il Governo a procedere a una riforma agraria coordinata e razionale. Invece, si può dire che tutti coloro che si sono dimostrati così ansiosi di affrontare il problema della riforma agraria, in realtà l'hanno sfuggito perchè l'hanno affrontato solo di scorcio sia attraverso la legge della Sila sia attraverso la legge stralcio. Sotto il profilo politico interessa ricordare oggi quali furono i motivi che ci indussero allora a votare il passaggio agli articoli della legge stralcio, quali furono le riserve a cui noi sottoponemmo il nostro voto, quali furono le legittime aspettative che non solo noi ma molti altri senatori che approvarono la legge stralcio trassero dalla promessa che l'ordine del giorno Ruini sarebbe stato accettato, come fu allora dichiarato, per quanto poi dell'ordine del giorno Ruini non s'è più parlato. Strano modo di concepire i rapporti tra Governo e Parlamento, perchè in realtà quando si assume un impegno che condiziona un voto penso che questo impegno lo si dovrebbe mantenere. E allora fu assunto anche un altro impegno, quello di accordare delle riduzioni per il numero dei figli, e solo oggi, dopo due anni e dopo il fallimento di diverse iniziative di carattere parlamentare, finalmente pare che il ministro Fanfani abbia considerato il problema.

Veniamo ora al tema vero della discussione che bisogna porre chiaramente. Non c'è da offendere nessuno nel Parlamento se si dice che ci sono giuristi e non giuristi; i giuristi, parola grossa, che — tranne poche eccezioni — io chiamerei più modestamente uomini di legge, per la loro coltura, attitudine e professione sono al corrente dei problemi giuridici meglio di altri che, pur svolgendo onestamente il loro mandato, non possono avere piena consapevolezza soprattutto dei più sottili problemi giuridici. Quindi non mi offendo se uo-

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

mini come il senatore Salomone e il senatore Conti mostrano una mal celata diffidenza verso gli avvocati a meno che per avvocati non si voglia intendere uomini interessati professionalmente ad una questione o portati a cavillare per una deformazione professionale. Dico che mi crederei indegno se prendessi qui la parola avendo interesse diretto o professionale alla questione che si dibatte: di questa questione non può parlare che chi è al di fuori della mischia, questo sia ben chiaro, perchè la prima regola del gioco parlamentare è quella del reciproco rispetto e perchè offende ascoltare frasi come quella dell'onorevole Salomone che parla di «improvvisati e non disinteressati tutori del Consiglio di Stato» o addirittura come quelle pronunciate qui dal collega Tartufoli che ha affermato che i senatori contrari sarebbero i rappresentanti degli interessati. Diciamo subito: chi sono gli interessati? Perchè se il senatore Giambattista Rizzo, se il senatore Merlin, se il senatore Sanna Randaccio, dichiarandosi contrari alla legge Salomone, lo sono perchè interessati, bisogna dirlo franco e netto e smascherarli. Altrimenti bisogna avere nei loro confronti quel rispetto che essi hanno nei confronti del senatore Salomone e del senatore Conti. Se si perdesse questa abitudine, francamente si offenderebbe il prestigio del Senato. Tutti cerchiamo di portare contributo di studio e di esperienza alla risoluzione di un problema che è di carattere squisitamente giuridico-costituzionale ed anche squisitamente politico.

Entrare nel merito di questa questione sarebbe pericolosissimo, sarebbe volerci mettere in concorrenza con una interpretazione data dal Consiglio di Stato, ma è pur necessario fissare i lineamenti, per lo meno marginali, di quello che è stato il tema dibattuto avanti il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha deciso diversi ricorsi, ma quello che interessa ora è il ricorso del marchese Guglielmi, che il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato limitatamente al primo e al quarto motivo. Accogliendo il quarto il Consiglio di Stato (ed è questo un punto sul quale desidero richiamare l'attenzione del relatore di maggioranza perchè penso che questa discussione debba essere pacata, ampia, serena, per dimostrare, qualunque sia la de-

cisione, che non si è voluto far atto di sopraffazione legislativa) ha affermato che l'articolo 4 della legge « stralcio » deve essere interpretato, per quanto concerne il coacervo, non in senso lato ma in senso restrittivo; a formare il coacervo non debbono intervenire cioè tutti i beni posseduti nel territorio della Repubblica — come ritiene l'onorevole Salomone — ma, dice testualmente l'articolo 4 della legge « stralcio », soltanto i beni posseduti « nel territorio previsto dalla legge ».

PIEMONTE. E la legge Sila?

SANNA RANDACCIO. Questo non è argomento che si possa risolvere con interruzioni del genere. Cerchiamo di seguire il metodo degli onesti avvocati: analisi del fatto e del diritto.

Dice dunque il Consiglio di Stato...

CONTI, relatore. Non discutiamo sul testo del Consiglio di Stato! Lo dico a coloro che hanno un sacro terrore di questo conflitto.

SANNA RANDACCIO. Onorevole Conti, io non voglio discutere la sentenza del Consiglio di Stato, ma, per discutere il problema, bisogna conoscere il motivo per cui l'onorevole Salomone ha ritenuto di presentare un disegno di legge che afferma essere di carattere interpretativo; ed il motivo per cui egli ha ritenuto di presentarlo è appunto correggere l'interpretazione che all'articolo 4 ha dato la decisione del Consiglio di Stato. Ripeto che non intendo soffermarmi ad indagare se il Consiglio di Stato abbia giudicato bene o male: certo ha detto che nella formulazione testuale dell'articolo 4 della legge stralcio (che è chiaramente diversa dalla formulazione dell'articolo 2 della legge Sila) appare che il coacervo debba essere interpretato in senso ristretto; ed ha soggiunto l'Alto Consesso — (ed ecco il punto più pericoloso del dibattito) che, se invece dovesse interpretarsi l'articolo 4 della legge stralcio in senso lato, questo articolo sarebbe in contrasto con l'articolo 44 della Costituzione. La decisione del Consiglio di Stato risale, se non vado errato, ai primi del marzo 1952 (ed è opportuno che il Senato su questo punto ricordi, come ha già detto il senatore Merlin, che la discussione era già vivace anche sulla stampa) e solo 10 o 15 giorni dopo la decisione, è stato presentato, il 31 marzo 1952, il disegno di legge Salomone. Voglio ora rispondere al

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

senatore Miliilo. Penso che non interessi, ripeto, — nè lo ritengo opportuno — dimostrare se il Consiglio di Stato abbia ragione o no, e non sarei entrato nella questione se il collega Milillo non avesse insistito su questo aspetto del problema. Dico solo che potrebbe anche discutersi se quelle del disegno di legge Salomone siano norme puramente interpretative o siano in realtà norme innovative.

Io ritengo che questo punto sia tutt'altro che pacifico, ma volendo essere in proposito estremamente cauto mi limito ad alcune precisazioni allo scopo di consentire ai fautori della legge di confutarle.

Il ragionamento del senatore Salomone è quello di un abile avvocato e non intendo offenderlo perchè l'abile avvocato è un abile interprete della legge, e solo eccezionalmente un abile ciurmatore.

Il senatore Salomone dice: nella relazione è detto che la legge stralcio ha inteso estendere le disposizioni della legge Sila ad altri territori similari, quindi i principi, le finalità e i mezzi per raggiungerli si debbono intendere trasfusi dalla legge Sila alla legge stralcio: se dunque all'articolo 2, e qui soccorre il sofisma, della legge Sila viene stabilito che debbono esser computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato nell'articolo si deve ritenere che all'articolo 4 della legge stralcio (per quanto questo articolo dica perfettamente il contrario) si sia invece inteso dire che anche lì il coacervo deve essere totalitario cioè deve comprendere i beni esistenti in tutto il territorio della Repubblica. Si è detto in proposito giustamente che molte discussioni si sarebbero evitate se invece di dire nella legge stralcio che l'articolo 4 sostituisce l'articolo della legge Sila si fosse detto invece che l'articolo 4 lo riproduce.

Onorevoli contradditori, se nell'articolo 4 della legge stralcio avete usato una formula assolutamente diversa da quella dell'articolo 2 della legge Sila riconoscete almeno che il torto è vostro. Comunque si può rispondere a questo capzioso argomento della pretesa identità di finalità che dovrebbe essere l'unica dimostrazione di questa affermata, ma non dimostrata, identità di metodo di coacervo, che nella legge Sila, a differenza della legge stralcio, è previsto, è strutturato tutto un sistema diverso. Ad

esempio nella legge Sila sono eccettuati i beni non superiori ai 300 ettari e per quelli superiori ai 300 ettari è previsto un requisito (quello della suscettibilità in trasformazione), cioè il problema, nel confronto del privato, è impostato nella legge Sila diversamente che nella legge stralcio.

Quindi è azzardata l'affermazione che, nonostante la testuale differenza di formulazione dei due articoli, nell'articolo 4 della legge stralcio si sia inteso dire quel che diceva l'articolo 2 della legge Sila (interruzione del senatore Conti), che cioè debba considerarsi trasfuso nell'articolo 4 il metodo di coacervo dell'articolo 2.

Inoltre, come ha già rilevato l'onorevole Merlin, nelle discussioni fatte in Senato sulla legge stralcio non una parola fu detta su questo punto, che consenta di chiarire con i precedenti il vero senso della disposizione.

Ma veniamo ora al vero motivo che ci ha indotto ad intervenire in questo dibattito: di tutte le spirali di cui oggi si parla (l'onorevole De Gasperi parla della spirale della vendetta; l'onorevole Giannini di recente ha parlato della spirale della menzogna) e che bisognerà spezzare, una è ancor più deleteria per la vita di uno Stato: la spirale della reciproca diffidenza e della reciproca incomprensione tra i diversi poteri dello Stato e fra le diverse forze in cui si articola e si struttura una società ed uno Stato moderno.

Fino a quando potere legislativo e potere giudiziario vivranno in termini di antitesi invece che di leale collaborazione, ognuno nei limiti delle proprie funzioni, protesi in uno sforzo di comprensione reciproca, le basi dello Stato, di quello Stato liberale che a noi è caro, saranno minate.

Questa legge passerà perchè il giuoco (non offendo nessuno) è fatto quando la maggioranza della Democrazia cristiana e le sinistre sono d'accordo! Ma nostro compito è quello stesso che noi già abbiamo assunto quando discutemmo l'articolo 72 del Codice di procedura civile, cioè riaffermare quel rispetto agli « immortali princìpi » che è veramente la salvaguardia di una società. (Commenti del senatore Lovera e del senatore Conti). È inutile, senatore Lovera, sono abbastanza spregiudicato ed obiettivo per riconoscere che oggi in uno schie-

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

ramento democratico c'è posto tanto per quelle forze che, pur sinceramente democratiche, sono però legate alle esigenze delle masse e devono fatalmente lasciarsi influenzare dalla demagogia, quanto per quelle altre forze democratiche che possono e debbono per la loro struttura di élite lottare per la intransigente difesa di « quegli immortali principi » (oggi dai più derisi) o per lo meno impedire che siano vulnerati oltre il margine di sicurezza. Non conosciamo dunque il marchese Guglielmi, ma ci sospinge l'urgenza di spezzare, come vi dicevo prima, la spirale di reciproca diffidenza fra i poteri dello Stato. Talvolta abbiamo dovuto giustamente protestare perchè qualche magistrato ha tentato di porsi in posizione di polemica antitesi col potere legislativo. Ma vogliamo proprio, in un momento così delicato della vita della democrazia, rafforzare — anche col solo sospetto, di aver voluto contrastare una decisione di sospettosa diffidenza giurisdizionale – gli orientamenti per fortuna sporadici di taluni giudici? L'articolo 104 della Costituzione pur larvatamente e senza dirlo esplicitamente fa della Magistratura un potere, comunque è ovvio che se al Parlamento compete l'interpretazione autentica subiettiva, è alla funzione giurisdizionale che è affidato il compito della interpretazione obiettiva leggi... (Commenti e interruzioni dal centro e dalla sinistra).

Voce da sinistra. Il Parlamento soprattutto. SANNA RANDACCIO. Frase pericolosissima: il Parlamento non può e non deve essere « sopra tutto ». Il Parlamento deve funzionare nei limiti che la Costituzione gli assegna. Molti degli interruttori (non avrei voluto dirlo ma sono temi che taluno sfiora con leggerezza mentre sono meritevoli della massima riflessione) non conoscono quale sia la differenza tra una Costituzione flessibile e una Costituzione rigida, molti non sanno che la nostra è una Costituzione rigida che presuppone ed impone inoltre la creazione di una Corte costituzionale. Ed ecco un altro argomento che avrebbe dovuto sconsigliare, dopo la decisione del Consiglio di Stato, la presentazione di questo disegno di legge perchè domani la Corte costituzionale, se ci fosse, potrebbe definirlo anticostituzionale. (Interruzioni dal centro e dalla sinistra).

CONTI, relatore. Quante eresie che si dicono! SANNA RANDACCIO. Se questa è una eresia giuridica — lo dimostri l'onorevole Conti, e ciò varrà a tranquillizzare la Magistratura e l'opinione pubblica che sono veramente allarmate — sarà sfatata l'impressione che il Senato ha voluto approfittare della mancanza della Corte costituzionale per essere come vorrebbe taluno « sopra tutto » e onnipotente. L'onnipotenza non esiste e in ogni modo, come ha detto il collega Giambattista Rizzo — nel suo pregevole parere di minoranza — se esistesse bisognerebbe astenersi dal farne uso.

SALOMONE. Sulla questione della costituzionalità ha espresso il suo parere la Commissione di giustizia.

SANNA RANDACCIO, Ciò, col rispetto dovuto alla Commissione di giustizia, non mi pare che esaurisca la questione: anzitutto perchè, a meno che non si voglia ritenere onnipotente, oltre che Iddio, il Senato ed anche la Commissione di giustizia, anche se questa fosse stata unanime (mentre il Presidente si astenne e vi fu un parere di minoranza), avrei il diritto di chiedere rispettosamente un chiarimento. Nè mi pare poi che la Commissione di giustizia abbia affrontato la questione sotto questo profilo. La Commissione di giustizia ha affrontato il tema della costituzionalità, ma rebus sic stantibus, cioè senza preoccuparsi di quella che domani potrebbe essere l'influenza di un intervento della Corte costituzionale che fosse chiamata a giudicare un diritto del Potere legislativo di presentare una legge sia pure interpretativa per influenzare una decisione di carattere giurisdizionale.

Possono essere dimenticate — in proposito — le parole che nel 1949 scrisse il senatore Azara nella relazione di un disegno di legge di carattere interpretativo, se non vado errato di iniziativa del senatore Caso?

Voglio ammettere che non vi era un'assoluta identità di fattispecie. (*Interruzione del senatore Salomone*). Qui veramente è il caso di di dire che non è Annibale che incombe alle porte ma è Salomone che imperversa!

Dicevo che vorrei richiamare l'attenzione del Senato, pur riconoscendo che non vi era un'assoluta identità di fattispecie, sulle parole prudenti che scrisse allora il senatore Azara, quando ammonì che il Parlamento doveva fare

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

uso molto parsimonioso del potere di interpretazione, quando l'interpretazione dovesse servire o apparire diretta a contrastare una decisione giurisdizionale.

Ci opponiamo a questo disegno di legge fondamentalmente per quella stessa impostazione ideologica che mi portò ad essere contrario all'articolo 72. Nè sono io, modesta figura di avvocato, ma è proprio quel sommo giurista che ha voluto, da un lato brillantemente ma dall'altro incautamente, richiamare l'onorevole Salomone, il Mortara, che ammonisce dicendo: « Dai cenni che precedono (e che è inutile che io richiami al Senato) appare che il rapporto di interdipendenza tra la funzione della legge e quella della giurisdizione non è solo determinato dalla semplice opportunità politica di evitare che l'applicazione della norma giuridica rimanga nell'arbitrio dell'Autorità che avendo avuto piena balìa di dettarla, e possedendo quella analoga di abrogarla o modificarla potrebbe facilmente indursi, per considerazioni dedotte dalla particolarità di casi singoli, a variare la sostanza della volontà legislatrice sotto colore di adattarla alle specifiche controversie ». (Ecco l'ammonimento alla Magistratura!). « Non è a negare però che la funzione giurisdizionale, considerata anche sotto questo unico aspetto, possieda importanza notevole come attività limitatrice della funzione legislativa ed infatti segna il confine oltre il quale non può estendersi quella che molti chiamano la onnipotenza della legge ».

Ecco in due periodi scolpiti i limiti di competenza dei due poteri: il doveroso rispetto che deve avere la Magistratura nei confronti del Potere legislativo, l'altrettanto doveroso riserbo che deve avere il Potere legislativo per chi esercita la funzione giurisdizionale. E quelle parole erano scritte quando lo Statuto albertino all'articolo 73 affidava testualmente l'interpretazione autentica al Potere legislativo (disposizione che nella nostra Costituzione rigida testualmente non è stata riprodotta, per quanto sarebbe una eresia il voler negare che sia fondamento di ogni diritto pubblico moderno di riconoscere questa funzione al Potere legislativo).

Se noi dobbiamo discutere non con astruseria di avvocato — che l'onorevole Conti deplora — ma certo con finezza giuridica, quella

finezza giuridica senza la quale si discute il diritto come ne potrebbe discutere un onesto ma modesto artigiano, cioè risolvendo questo caso, che cammina veramente sul filo di un capello, (anche se non lo si voglia spaccare in quattro), col coltello da macellaio, vi invito a rispondere alla domanda: se il passaggio dalla Costituzione flessibile alla Costituzione rigida, se l'abrogazione della espressa disposizione contenuta nell'articolo 73 dello Statuto albertino, se l'elevazione della Magistratura a Potere, fatta dall'articolo 104 della Costituzione, se il sistema degli articoli 101, 102, 103, non debbono consigliare ad essere ancora più prudenti che per il passato nell'uso di questa terribile arma che è l'interpretazione autentica, quando intervenga dopo un pronunziato giurisdizionale, ed interferisca su una decisione giurisdizionale. (Interruzione del Ministro di grazia e giustizia). So che il caso deciso resta fermo; voi avete capito perfettamente il mio pensiero, e vi prego di non voler ora spaccare veramente il capello in quattro!

È pacifico che queste cose le sappiamo, e d'altronde le ha richiamate chiaramente il collega Bo nel suo parere di maggioranza, dicendo: «È pacifica la irrevocabilità di una singola pronuncia giudiziaria pur là dove gli organi del Potere legislativo avessero fatto opera di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva)». Questo s'intende. Ma voi, a meno di non voler essere sofisti, non potete negare che intervenire oggi con questa legge, sia essa di carattere innovativo o interpretativo porta ad influenzare veramente quella che è stata la libera convinzione del magistrato.

E vi dico di più, giacchè vi portate su questo terreno: vi dico che lo spirito con cui voi avete presentato il disegno di legge e lo avete illustrato, mal cela questo risentito desiderio di combattere la decisione giurisdizionale. Infatti, quando l'onorevole Salomone, nel suo disegno di legge, dice che « l'applicazione delle leggi di riforma fondiaria, imposte dalla Costituzione, urta inevitabilmente contro cospicui interessi, e raffina, quindi, la mente nel tentativo di eluderle » dice una cosa che è sommamente insidiosa, perchè — e lo dico perchè possiate chiarire questo punto — dopo la decisione del Consiglio di Stato a Sezioni unite, parlare di menti che si sono affaticate per

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

eludere le disposizioni legislative potrebbe far sorgere il sospetto di allusioni poco riguardose di quel reciproco rispetto che debbono avere i diversi poteri. Mi accorgo di essere andato oltre i limiti che la calura e la vostra sopportazione avrebbero dovuto impormi, ma debbo ugualmente ricordarvi un altro ammonimento. Se prendete la « Costituzione illustrata » e ne leggete la prefazione dell'onorevole Orlando troverete qualche parola che può togliere l'illusione a taluno di essere onnipotente. Dice Vittorio Emanuele Orlando che l'imperatore Giustiniano riteneva di essere onnipotente quando, dopo aver pubblicato il suo Corpus juris, prescriveva al giudice, in caso di dubbio, di rivolgersi a lui e proibiva la pubblicazione di qualunque commento al Corpus juris. Orlando ammonisce che anche « all'epoca di Giustiniano la stessa onnipotenza dell'imperatore non potè vincere gli ostacoli che rendevano assurda e inattuabile quella sua pretesa di sopprimere ogni maniera di interpretazione obiettiva, cioè di sopprimere la giurisprudenza ».

Ho finito, ma siccome ho dovuto combattere su due fronti...

LUCIFERO. Su un fronte solo.

SANNA RANDACCIO. È una malignità? Ripeto ho dovuto combattere su due fronti, sono sicuro di cadere, ma voglio farlo almeno in buona compagnia. Ricorderò così don Luigi Sturzo non perchè voglia mettervi in imbarazzo o fare della retorica, ma perchè ha scritto delle parole improntate a una saggezza politica che non possiamo dimenticare, ha scritto cioè che la democrazia è forte là come in America dove deve soggiacere a una decisione del magistrato. Nei Paesi dove il Parlamento abbia la presunzione di essere onnipotente tanto da voler contrastare le decisioni giurisdizionali, là non vi è forza ma debolezza e comunque non v'è democrazia. (Vivi applausi. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparotto. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Dopo la discussione ampia, profonda e serena, malgrado qualche parola irruenta del senatore Sanna Randaccio che ci ha messo davanti la prospettiva dell'abisso, ci è consentito di giungere a semplificazioni e a conclusioni concrete. Anzitutto, però, devo

assolvere un debito del mio animo che so condiviso da parecchi colleghi, rendendo onore all'onorevole Salomone, degno Presidente della Commissione per l'agricoltura, il quale, ben sapendo di andare incontro ad aspri rilievi e ad invereconde accuse, si è assunto la responsabilità, solo, di presentare questo disegno di legge al giudizio del Senato: come debbo un riconoscimento all'onorevole Segni, il quale è stato oggetto di acerbi attacchi da parte di piccoli organi di categoria. Ricorderò anzi che in un convegno recente, a Milano, in cui erano presenti rappresentanti esteri e qualche Ministro di Stati vicini, è bastato un accenno all'opera coraggiosa del ministro Segni, per provocare in suo onore un entusiastico consenso.

Veniamo alla materia. Due sono le questioni sottoposte al nostro esame. Il primo quesito è: se i terreni che si trovino fuori della zona di esproprio debbano essere considerati, in linea di conto, nel coacervo, per essere colpiti dal decreto di espropriazione. Secondo: se nell'interpretazione negativa di questo quesito, il Senato, e cioè il Parlamento, abbia il diritto di essere interprete della propria legge. Ho detto che sono un semplificatore; perciò sostengo che finchè l'organo creatore della legge è il Parlamento, esso è, dev'essere il primo interprete dell'opera propria, perchè ove ciò non fosse, tutte le volte in cui ci trovassimo di fronte ad interpretazioni errate o diverse della legge da parte dell'organo esecutore (Autorità giudiziaria propriamente detta o Consiglio di Stato) la legge stessa diventerebbe inoperante. Ecco perchè quando nell'immediata applicazione della legge, come nel caso presente, un Alto Consesso ha dimostrato di avere un pensiero difforme da quello del Parlamento, il Parlamento, come ha ben detto il collega Milillo, non è nel diritto, ma è nel dovere di prontamente intervenire per togliere ogni dubbiezza, perchè, nel caso concreto, non abbiano ad approfittarne coloro che si sono affrettati a insorgere contro la legge, facendo ricorso al Consiglio di Stato. È per questo che noi ci ribelliamo alla tesi avversa che si propone di dare al disegno di legge carattere innovativo, perchè con questo mezzo sarebbero salvi propio coloro che hanno fatto affrettato ricorso al magistrato. No; per noi, questa, è legge non inte-

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

grativa, come forse imprudentemente, ha scritto l'onorevole Salomone; essa è legge interpretativa od esplicativa, come vuole Conti, o, più semplicemente, chiarificatrice. Ritorno al punto centrale: se il Parlamento è l'organo che crea la legge, esso è anche il potere supremo per interpretare l'opera sua, tanto più, onorevole Sanna Randaccio, che malgrado l'ampiezza e la profondità e la vivacità polemica dei vostri discorsi, a me è rimasto ancora il dubbio che il Consiglio di Stato non abbia letto con meritata attenzione gli articoli 4 e 13 della legge. Questo è il mio dubbio, perchè quando l'articolo 4 parla chiaramente del reddito dominicale « dell'intera proprietà » ne segue che il coacervo è inevitabile. È tempo che ognuno faccia l'esame di coscienza: io, quando ho votato la legge, ho inteso votare il coacervo... (Applausi). ... Io sono l'interprete della voce della mia coscienza tradotta in un atto di volontà, e cioè nel voto; ognuno regoli come crede la propria condotta. Ma io mi avvedo che la questione giuridica, che è stata trattata con tanta deliberata ampiezza, finisce con l'essere sopraffatta dalla questione politica, che è quella che, in fondo, prevale nel dibattito e ci domina.

Noi da oltre 70 anni abbiamo promesso al popolo italiano la legge agraria; ne ha parlato per primo Agostino Bertani, sul campo di Mentana, quando visitò quegli squallidi abituri; l'hanno fatta propria anche gli uomini più eminenti del Partito liberale, come Stefano Jacini, Ghino Valenti, Vitelleschi, Giustino Fortunato, Maggiorino Ferraris; la ha fatta sua pure Vilfredo Pareto. Poi l'ha tradotta davanti al Senato in parole solenni il senatore del regno, allora sindaco dell'amministrazione liberale di Bologna, il marchese Giovanni Tanari, fissando, primo in Italia del Partito liberale, il principio e la funzione sociale della proprietà, spogliandola dal vieto diritto di semplice sfruttamento a favore del suo titolare. Ecco perchè si sperava che anche dai banchi liberali sarebbe venuta una parola di adesione a questo progetto di legge che traduce in realtà le promesse non mantenute che da settant'anni il Parlamento italiano va facendo. (Approvazioni). E coloro che hanno combattuto la prima guerra mondiale ricorderanno quante volte ai soldati nei giorni del maggiore pericolo,

abbiamo promesso che le terre avrebbero dovuto trovare ben più equa distribuzione. Ahimè!, tutto questo è andato dimenticato. Perciò io mi felicito con la Democrazia cristiana, cui non appartengo, la quale ha fatto suo questo sano programma, lieto che lo abbia mantenuto e lo mantenga; come mi felicito di vedere oggi la parte opposta dell'Assemblea concorde coi settori democristiani.

Si è voluto, nella discussione, accennare all'ordine del giorno Ruini, che porta come prima la mia firma. Non l'abbiamo dimenticato. Potrei dire che io, che pur non ho mai avuto dimestichezza con gli agrari, da quando è sorta la questione mi sono sentito onorato delle parole e delle proposte più lusinghiere da parte dei maggiori di essi che ritenevano con l'ordine del giorno Gasparotto-Ruini di poter salvare i loro interessi. Ora, più volte abbiamo parlato di questo con l'onorevole Ruini, il quale, se fosse presente, avallerebbe le mie parole, Quell'ordine del giorno non poteva avere e non ha che un carattere indicativo; noi dicevamo allora che per ragioni di giustizia distributiva, per serie ragioni di eguaglianza tra le terre d'Italia non era il caso di fermarsi alla Sila, ma occorreva risalire anche ad altri territori che si trovassero in condizioni analoghe. Ora, se vorreste leggere il libro del marchese Tanari, « Studi sulla questione agraria », pubblicato nel 1918, vedreste che fin da allora egli partiva sì dal latifondo dell'Italia meridionale e delle isole, ma poi diceva che bisogna risalire più in su, all'Agro romano, alla Maremma e via dicendo. È un cammino graduale che si deve fare, fors'anche prudente...

PIEMONTE. Però allora l'impressione fu che era un ordine del giorno limitativo. Avevate paura di andare più avanti...

GASPAROTTO. Caro onorevole Piemonte, in parte tu hai ragione: avevamo interesse allora che la legge fosse approvata. Presentammo quell'ordine del giorno affermando che un atteggiamento di prudenza si imponeva in una materia di così fondamentale importanza, perchè la riforma agraria non poteva essere affrontata con leggerezza o faciloneria. Dicevamo che non si poteva improvvisare, che non si poteva, per il solo motivo di dare la terra ai contadini, mettere in pericolo la produttività della terra. Dicevamo e diciamo che i

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

terreni di proprietà privata, che si trovino in istato di piena efficienza e muniti di conveniente attrezzatura industriale, vanno rispettati. Il ministro Fanfani, un mese fa ha pubblicato l'elenco di sei proprietari di poderi-modello che sono stati discriminati: mi auguro che non si fermi qui, e ne pubblichi un'altro. Per conto mio, proprio un mese addietro ho visitato una tenuta alle porte di Roma, a nove chilometri, dove 35 anni fa un membro del Parlamento, l'onorevole Somajni, ha acquistato una larga proprietà. Era allora campagna romana, dove il patriziato romano faceva da secoli pascolare le pecore fin sotto le mura aureliane. Egli l'ha redenta; vi ha fondato un villaggio dove abitano 500 contadini; villaggio che ha la sua scuola, il suo cinema, la sua chiesa. Colpiti da decreto di espropriazione, gli eredi Somajni sono insorti. La Commissione si è portata sul posto, ed ha dato loro ragione. E ben fece. D'altro canto, per dare pace agli animi timorati, è giunto a tempo, una decina di giorni addietro, un comunicato ufficiale del Governo. Lo leggo: « Il Consiglio dei ministri ha approvato già un progetto di legge, in materia di riforma fondiaria, in cui si prevede: a) l'esclusione dall'applicazione della legge stralcio delle società cooperative proprietarie di terreni che per fini statutari devono essere e siano coltivati direttamente dai soci lavoratori manuali della terra; b) l'estensione sotto determinate condizioni dell'esonero dall'espropriazione ai terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti a integrale e prevalente indirizzo zootecnico provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati; c) l'aumento della superficie conservabile al proprietario di una quota pari al 15 per cento della superficie quando ci siano dei figli, ecc. ecc. ».

Questo disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri e che sta per essere portato all'esame del Parlamento, garantisce dunque a coloro che hanno impresso alla proprietà privata un indirizzo economico moderno che va a vantaggio ed interesse del Paese, l'assoluto rispetto. A questo proposito, posso citare la più recente legislazione in materia di riforma agraria. Si tratta di quella del 1947, votata in Inghilterra, imperante la maggioranza laburista. Per la legge inglese del 1947

se fu escluso il principio della nazionalizzazione delle terre, però è riconosciuto il diritto e la potestà dello Stato di acquistare delle terre per darle in conduzione ai lavoratori diretti, perchè la legge, mentre dà la garanzia della stabilità al proprietario che opera in concordanza col bene pubblico, minaccia di espropriazione colui che non porta la propria terra al grado di produttività richiesto dalle nuove esigenze. Inoltre, anzichè dare la terra in proprietà ai contadini come fu fatto in Italia, la legge stabilisce il diritto di conduzione diretta, con minaccia di risoluzione del contratto, ove essa non abbia favorito la produzione, secondo le prescrizioni della legge. Ed infine ha aperto il credito agrario al conduttore fino al 75 per cento del capitale di esercizio necessario per la buona conduzione del fondo a tasso di assoluto favore.

Questa, in Europa, è la legge più recente alla quale io vorrei che si ispirasse il Parlamento italiano quando affronterà in pieno il grande problema.

Comunque, signori, guardiamoci in faccia e parliamoci chiaro: o di qua, o di là. Abbiamo promesso da 70 anni al Paese una legge agraria; siamo appena all'inizio di applicazione di una semplice legge stralcio e abbiamo già trovato dei ciottoli sulla strada che ci sbarrano o ci ritardano il cammino. Noi vogliamo far pulizia di questi ciottoli, e perciò diciamo agli uomini di tutti i Partiti che sono qui dentro: volete irrigidirvi nelle correnti conservatrici del passato? E allora chiamatevi conservatori. Volete andare incontro alle provvidenze nuove, reclamate dalla pubblica coscienza? E allora venite con noi e passate tra i riformatori. Ma decidetevi: o di qua o di là.

Per togliere qualunque asprezza al mio discorso, vi porterò una nota sentimentale. Nella più bella orazione della sua vita, Giosuè Carducci, quando a Mantova commemorò Virgilio, il poeta dei campi ed il profeta della nuova Italia, ha finito col dire (eravamo nell'anno 1884): « Italiani, pacificate la terra! Date pace e lavoro ai contadini, se volete far grande l'Italia; sollevate e liberate l'agricoltura! ».

È ormai una voce lontana. Io ero ragazzo allorquando lessi sui giornali la chiusa patetica dell'uomo grande, ed l'ho ancora neltica dell'uomo grande, e l'ho ancora nell'animo.

8 Luglio 1952

Non intendo fare della retorica. Questa tegge, signori, è il banco di prova della nuova democrazia. Accettarla vuol dire, sia pure attraverso riserve e motivi di prudenza e di saggezza, che troveranno posto nella discussione di quella che sarà legge organica, accettarla vuol dire mettersi su una nuova strada. Vi è qualcuno che intenda irrigidirsi nel passato? E ne assuma tutta la responsabilità; signori, la mia coscienza è tranquilla. (Vivissimi applausi. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'osservatore onesto ed obiettivo, il giudice non prevenuto, lo studioso sereno, potrebbero obiettarci che il provvedimento sottoposto al nostro esame è addirittura superfluo, ed una simile obiezione non solo apparirebbe fondata, ma potrebbe dirsi addirittura ovvia perchè con questo disegno di legge noi affermiamo che « lo scorporo si applica sulla proprietà di tutti i beni terrieri situati in qualunque parte del territorio della Repubblica italiana ». Noi affermiamo cioè che, per la legge stralcio, si applicano le norme dettate al riguardo per la legge Sila e che non sono state revocate o modificate. La dimostrazione data al riguardo dall'onorevole Salomone e dall'onorevole Milillo e qualche accenno fatto anche dal senatore Gasparotto, mi dispensano dal fare delle chiose o dal portare altri argomenti a sostegno della mia tesi. La documentazione degli oratori ricordati è stata così ampia e completa che, se io volessi portare altri argomenti, sarei costretto a ripetere quanto è stato già detto.

Mi interessa semplicemente di indicare per sommi capi un certo numero di argomenti, che sono per me i decisivi ed i fondamentali. Innanzi tutto, voglio ricordare la lettera della legge per la quale, vanamente, l'onorevole Sanna Randaccio ha detto che è in contrasto con la tesi sostenuta dall'onorevole Salomone e dall'onorevole Milillo. Lo spirito della legge al riguardo ne conferma la lettera.

Avrei gradito che l'onorevole Merlin anzichè abbandonarsi ad una affermazione senza documentarla, avesse qui portato gli atti parlamentari del Senato e della Camera ed avesse, attraverso gli stessi, dimostrato o comunque

dato una parvenza di dimostrazione, che il Parlamento, dettando l'articolo 4 della legge stralcio, avesse inteso modificare la relativa disposizione della legge Sila.

L'onorevole Merlin e l'onorevole Sanna Randaccio hanno dato per provato ciò che doveva essere provato, ed io, pertanto, non posso in questo campo polemizzare e discutere con loro.

A me interessa invece richiamare quello che secondo me è l'argomento fondamentale della questione e riaffermare che la legge stralcio non è altro che una conseguenza della legge Sila; e ricordare che la legge stralcio richiama la legge Sila, salvo quelle norme che siano state esplicitamente modificate: orbene nessuna norma vi è che modifichi il coacervo.

Ma a questi argomenti relativi allo spirito ed alla lettera della legge, se ne aggiungono altri che non possiamo assolutamente dimenticare. La legge stralcio fa parte — come giustamente rileva l'onorevole Conti nella sua relazione — della legge generale di riforma fondiaria, e non è assolutamente concepibile che nella legge generale di riforma fondiaria possano stabilirsi dei privilegi o delle esclusioni.

Badate, inoltre, che, se accettaste la tesi opposta, stabilireste quello che già il collega Milillo ha accennato e cioè un odioso doppio peso ed una non meno odiosa doppia misura per gli agrari ed i baroni della Calabria e per gli agrari di tutto il resto dell'Italia (ed io non so come farà l'onorevole Lucifero, che è il rappresentante proprio del collegio di Crotone sede dei baroni colpiti dalla legge Sila, a sostenere che gli agrari delle altre zone debbano essere invece trattati diversamente da quelli del crotonese).

Bisogna aggiungere poi — cosa che ancora non è stata rilevata — che nessuno degli argomenti da me citati è stato negato nè poteva esserlo perchè sono argomenti consacrati nella legge.

Il Consiglio di Stato non ha negato questi argomenti, li ha semplicemente ristretti ad una sola ipotesi, cioè ha inteso in modo restrittivo quella che è una norma generale. Il Consiglio di Stato non ha negato che al coacervo si debba procedere, ha limitato l'applicazione però a quell'ipotesi, che il senatore Milillo definì trovata di proprietari a cavallo, cioè della proprietà che forma una unica convivenza e si

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

trova a cavallo fra le zone del comprensorio e quelle escluse.

Stando così le cose, l'obiezione delle superfluità potrebbe dirsi fondata e ovvia, ma se tutto questo è esatto in teoria, purtroppo non lo è nella pratica e noi con la pratica dobbiamo fare i conti, la pratica ci dice che, nonostante la lettera e lo spirito della legge, i lavori preparatori e la armonia che deve esserci fra la legge stralcio e quella Sila, quella stralcio e la tanto attesa legge di riforma generale, la norma è stata erroneamente interpretata e, quindi, si è violata la legge.

Come vedete parto dal presupposto indiscusso e indiscutibile che il Governo prima, presentando il disegno di legge, e il Parlamento, dopo, approvando il disegno di legge stesso che poi diventò legge stralcio, avessero voluto legiferare in modo completamente diverso da quello accolto da qualche Autorità giudiziaria. Parto dal presupposto cioè che per quanto riguarda il coacervo la legge stralcio non ha modificato la legge Sila dalla quale deriva.

Ho detto presupposto indiscusso e indiscutibile. Indiscusso, perchè fino a questo momento, tranne un vago accenno in contrario venuto da parte di Sanna Randaccio, il quale aveva avuto durante la discussione della legge una particolare posizione, nè l'onorevole Merlin, nè l'onorevole Romano, nè gli altri che hanno fino ad ora parlato contro la legge che noi discutiamo, hanno affermato o hanno lasciato comunque intendere che la loro volontà sia conforme all'interpretazione data dal Consiglio di Stato alla legge stralcio. Ed allora, se questa affermazione non è stata satta, noi abbiamo tutto il diritto di dire che è indiscusso il principio che il Senato, votando la legge stralcio, abbia inteso dare alla stessa identica portata a quella della legge Sila.

Ho detto anche che è indiscutibile questo principio, perchè tutti coloro che hanno seguìto lo svolgimento della legge, tutti coloro che hanno seguìto il lavoro della Commissione di agricoltura, tutti coloro che sono intervenuti nella discussione qui in Aula, sanno che la ipotesi restrittiva accolta dal Consiglio di Stato non è mai passata, sia pure nel modo più vago, nella mente di alcuno di noi. Stando così le cose io mi permetto di insistere sull'argo-

mento del collega Milillo, per cui se vi è qualcuno tra i colleghi il quale voglia dire che aveva delle riserve mentali o voglia condividere quel determinato giudicato, lo dica apertamente e porti gli atti dai quali possano risultare le riserve mentali di allora e l'accettazione di oggi di quel principio che secondo noi è contro la legge.

Accertata, dunque quella che è stata la volontà e il pensiero del Parlamento, deriva, secondo me, non il diritto ma l'obbligo per il Parlamento di non fare travisare il proprio pensiero, di non fare eludere la propria volontà, di imporre il rispetto della legge. Con buona pace dell'onorevole Merlin ciò facendo noi difendiamo il Parlamento, difendiamo la nostra volontà, riaffermiamo il nostro principio, non curandoci che qualche interessato mormori e ci accusi di dittatori che vogliono imporre ad altri la propria volontà. In breve, dimostrata la nostra volontà, deriva la necessità e quindi la giustificazione del presente provvedimento.

Accertata dunque la necessità, non resta che vedere altri due aspetti del problema: quello della legittimità e quello dell'opportunità politica. Sulla legittimità son tutti d'accordo: persino l'onorevole Rizzo e l'onorevole Merlin il quale oggi, in tutti i modi, cercava di sostenere la tesi contraria. Tutti d'accordo, dunque, sul requisito della legittimità per cui è inutile ripetere argomenti al riguardo. Mi preme rilevare un solo aspetto della questione che il potere principale del Parlamento è il legislativo, cioè legiferare ed è evidente che si legifera anche interpretando le leggi. Nessun dubbio può esservi dunque sulla legittimità del nostro intervento.

I dubbi sono stati messi avanti dagli onorevoli Rizzo, Merlin e Sanna Randaccio, sull'altro aspetto della questione: sull'opportunità politica del provvedimento. Ma l'onorevole Rizzo, nella sua relazione, non ha potuto fare a meno di dire apertamente che, del potere interpretativo, il Parlamento si deve servire in via eccezionale, specificando: « allorquando esigenze politiche e sociali lo impongano ». Siamo d'accordo perfettamente, onorevole Rizzo.

E dove troverà delle esigenze politiche-sociali più importanti, più pressanti di quelle

8 Luglio 1952

per le quali il provvedimento Salomone è stato presentato?

Cosa avverrebbe infatti, onorevoli colleghi, che pur vi dite sostenitori della riforma fondiaria e che pur vi dicevate (non so se lo diciate ancora) amici dei contadini; cosa avverrebbe se il Parlamento non intervenisse? Ottantamila ettari di terra o — volendo dar buoni i conti dell'onorevole Merlin — 60.000 ettari di terra verrebbero sottratti ai contadini. Per l'onorevole Merlin 60.000 ettari di terra sono una quantità trascurabile: ma chi come noi vive la vita dei contadini e ne sa la sofferenza, chi non chiude gli occhi di fronte alla realtà dei fatti, alla miseria, alla disoccupazione, sa che 60.000 ettari di terra possono rappresentare e rappresentano non dico una vita agiata, ma una vita possibile per parecchie migliaia di famiglie di contadini. E noi questi 60.000 ettari intendiamo difendere nell'interesse della produzione e dei contadini.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ce ne occuperemo in sede di riforma generale.

SPEZZANO. Rinviare, collega Rizzo, significa non risolvere il problema. Di riforma fondiaria si parla da anni e fino ad oggi si sono realizzate queste due striminzite e rachitiche leggi; la legge Sila e la legge stralcio, che oggi, nella realtà, si vogliono svuotare di gran parte del loro contenuto che pure è così modesto.

Dunque, perderemmo 80 mila ettari di terra, e alcuni contadini, che hanno già avuta assegnata la loro terra, dovrebbero lasciarla. Si verificherebbe inoltre (questo lo dico per coloro che sono così sensibili in materia di diritto) quella incertezza nel diritto che tante volte ho sentito far riecheggiare in quest'Aula quando l'incertezza del diritto poteva riuscire utile agli agrari. Avremmo per di più dei giudicati contraddittori; favoriremmo le liti, avremmo una paralisi nella riforma e un danno considerevole nella produzione. Siete voi che ci avete detto diecine di volte che la certezza nel diritto è una delle prime esigenze della vita civile.

L'inopportunità deriverebbe, secondo l'onorevole Rizzo, dal tempo in cui il provvedimento è stato presentato. Vorrei invitare l'onorevole Rizzo e l'onorevole Merlin, a mettersi d'accordo tra di loro per stabilire quale avrebbe dovuto essere il tempo opportuno per presentare questa proposta di legge. Infatti l'onorevole Rizzo sostiene che il momento è inopportuno poichè ancora non si è pronunciata la Cassazione; l'onorevole Merlin sostiene invece che il momento è inopportuno perchè si è già pronunziato il Consiglio di Stato. Invito pertanto questi due illustri miei oppositori a mettersi d'accordo tra di loro per sapere quale avrebbe dovuto essere il momento opportuno!

Ma dove vedo il cavillo e dove vedo la contraddizione è in questo: il collega Rizzo dice che prima di fare questa legge avremmo dovuto aspettare il responso della Suprema Corte, e nello stesso tempo fra i motivi dell'inopportunità indica per l'appunto quello, che sotto forma diversa ha detto l'onorevole Sanna Randaccio e ripetuto l'onorevole Merlin, secondo il quale il nostro intervento rappresenterebbe una pressione sull'Autorità giudiziaria, avrebbe cioè il senso di imporre all'Autorità giudiziaria il nostro pensiero. Mi pare, onorevole Rizzo, che questo carattere di imposizione sarebbe tanto più evidente e manifesto e sarebbe stato davvero inequivocabile se noi prima di fare la legge avessimo aspettato che l'Autorità giudiziaria si fosse pronunziata al riguardo. Ho tutto il rispetto per le evanescenti sottigliezze e gli infiniti « distinguo » del collega onorevole Rizzo, che sono stati ripresi dall'onorevole Merlin, il quale ha detto che noi vorremmo distruggere un principio secolare quale è quello della irretroattività della legge e vorremmo dare al Parlamento la funzione di un tribunale di estrema istanza. Un tribunale, il Parlamento è sembrato oggi quando la discussione è stata impostata da parte dei senatori Merlin e Sanna Randaccio esclusivamente sui cavilli giuridici, dimenticando quello che era, è, e resta la questione di fondo. Noi non possiamo non rilevare, senza venire meno ad un nostro dovere che tutte queste preoccupazioni di delicatezza, questi motivi di opportunità in realtà nascondono ben altri interessi. Nascondono cioè gli interessi dei grandi proprietari terrieri i quali attraverso questa scappatoia cercano di svuotare di parte del suo contenuto la legge stralcio.

La verità è che gli agrari non vogliono cedere nemmeno un palmo della loro terra e che, attraverso i così detti sacri principi, vo-

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

gliono salvare quelli che sono i loro interessi, quelli che loro ritengono essere i loro diritti. Non si accontentano, onorevole Gasparotto, che finora la Costituzione della nostra Repubblica non è stata applicata attraverso una vera legge di riforma. Non basta ai ricchi terrieri italiani avere delimitato in modo restrittivo i comprensori di applicazione della legge stralcio. Non è sufficiente per gli agrari italiani la esclusione dalla legge stralcio delle aziende modello, non è sufficiente per loro il terzo residuo, non basta nemmeno la larga interpretazione data a loro favore nell'applicazione della legge. Essi nulla vogliono dare e questa loro lotta così continua e così tenace ha delle cause, molto chiare, che vanno ricercate nella politica generale del Governo. Infatti come il Governo risponde a questi attacchi degli agrari? L'onorevole Gasparotto, poco fa, per dimostrare la generosità e la delicatezza che il Governo aveva verso gli agrari, ricordava un disegno di legge già approvato dal Consiglio dei ministri, attraverso il quale verrebbe aumentata la quota di riserva a seconda del numero dei figli dei proprietari e attraverso il quale il concetto di azienda modello si estende anche a quelle tecnicamente attrezzate per la zootecnia. Potrei dire pure che la condotta degli agrari è determinata anche dall'atteggiamento che l'alta gerarchia del partito al potere tiene verso di loro, ma non intendo allargare il campo della questione.

Noi sappiamo delle pressioni che vengono fatte su molti di voi, onorevoli colleghi. Ho visto davvero con un senso di pena come tutti oggi avessero ricordato un articolo di don Sturzo e come tutti oggi si fossero sperticati nel lodarlo. Le lodi sono state fatte perchè in quell'articolo — mi si consenta l'avverbio — molto perfidamente si tentò una specie di ricatto mettendo il Parlamento italiano a confronto di quello americano, e ricordando che il Parlamento americano non aveva voluto convalidare le leggi Truman per la requisizione delle industrie. Si disse che il Parlamento italiano per difendersi si sarebbe dovuto adeguare al Parlamento americano.

Ebbene, onorevoli colleghi, noi respingiamo sdegnatamente le conclusioni cui l'articolista è arrivato e diciamo a tutti che sarà un titolo di onore per il nostro Parlamento se, superando le pressioni che vengono da ogni parte, imporrà il rispetto della propria volontà, non consentirà che si tradisca il suo pensiero per difendere alcuni interessi di classe e noi, col nostro voto favorevole alla legge Salomone, intendiamo difendere anche la dignità del nostro Parlamento. (Vivi applausi dalla sinistra).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Bo. Ne ha facoltà.

BO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Fino ad un certo punto di questa seduta pareva che l'unico tema del dibattito riguardasse la legittimità giuridica e costituzionale del disegno di legge presentato dal collega Salomone. Forma e non merito, legittimità e non opportunità.

Anche l'onorevole Umberto Merlin, il quale ha ripetuto oggi nell'Aula argomenti e considerazioni che aveva lungamente svolti nella nostra Commissione di giustizia, si è fermato esclusivamente sopra la questione preliminare, dichiarandosi favorevole in sostanza alla riforma agraria e non sollevando eccezioni sul contenuto e sull'esattezza della legge interpretativa sottoposta al nostro esame.

Debbo dire — e l'amico Merlin mi perdonerà la schiettezza — che a questo discorso ed a un siffatto stile formalistico io preferisco recisamente lo stile ed il modo del collega Sanna Randaccio, il quale invece ha incominciato dal merito ed è passato poi alla forma, in quanto si è detto esplicitamente convinto della ingiustificabilità della attuale legge dichiarativa (perchè l'interpretazione autentica che si vuole consacrare nel disegno dell'onorevole Salomone, non risponderebbe al pensiero ed alla volontà di questa Assemblea), contestando infine la legittimità e la correttezza dell'intervento degli organi legislativi nella materia di cui si tratta.

Ora (mi dispiace di polemizzare con un collega che non mi pare presente in questo momento, tra coloro che mi ascoltano) il ragionamento (appassionato, per non dire irruente) del collega Sanna Randaccio non mi ha menomamente persuaso. Voglio dire che tutto il suo discorso mi è parso impostato su una

8 Luglio 1952

nota sbagliata o falsa, perchè l'oratore ha parlato di una spirale di diffidenza, che nella nostra Repubblica avvelenerebbe i rapporti tra il Governo, il Parlamento e gli organi giurisdizionali, perchè egli ha creduto di dover agitare lo spettro dell'onnipotenza del Parlamento, perchè (con accenti anche più severi) egli ha voluto ricordare alla risorta e risorgente democrazia italiana (che se ha un torto, è quello di essere spesso troppo timida e cauta) il dovere, non dirò della misura (il quale certamente è uno stretto dovere), ma della preoccupazione, per non dire della paura, di un'opinione pubblica diffidente e ostile.

Ma che cosa è questa paura? Come potete giustificare il timore di uscire dalla cerchia delle nostre attribuzioni e di invadere la sfera degli organi giudiziari? Perchè si deve ancora una volta tirare in ballo la Costituzione, o (come si è detto) gli immortali principi, che non hanno niente a che vedere con la questione attuale? Perchè si deve sempre in Italia (a proposito ed a sproposito) cercar di intralciare il cammino della Repubblica e della democrazia, di sbarrare la strada alle più opportune novità, buttando ad ogni momento tra le gambe del législatore un articolo della Costituzione, o comunque gridando alla violazione della legge e all'eccesso di potere? (Valga per tutti l'esempio più clamoroso e più recente: quello della legge contro il neo-fascismo, che era per l'appunto postulata e imposta dalla Costituzione e che invece fu con perentoria indignazione additata all'opinione pubblica da troppi come una legge anticostituzionale e illiberale). Ma è possibile, ma è serio, ma è ammissibile che (tornando all'argomento che ci occupa adesso) si ammoniscano, per esempio, i senatori a stare attenti perchè l'opinione pubblica è avversa e un coro di voci ostili ha creato l'impressione che il Parlamento stia per scivolare sulla china della dittatura? No: queste preoccupazioni non reggono, queste parole indignate non sono che delle belle frasi o delle frasi fatte: ristabiliamo la verità e non confondiamo le idee!

La verità è semplice: c'è una questione preliminare e una di merito. Sulla prima tutti siamo necessariamente d'accordo perchè nessuno ha potuto sollevare dubbi sopra il diritto-dovere (come mi sono permesso di chiamarlo, senza pretesa alcuna di originalità, nel parere di maggioranza che ho steso per la Commissione di giustizia) degli organi legislativi di emanare norme interpretative con efficacia vincolante.

Quanto al merito, si tratterà se mai di vedere se l'interpretazione delle leggi agrarie, che forma il contenuto del progetto Salomone, è esatta. Ma in proposito ciò che ha tentato di argomentare in senso contrario il senatore Sanna Randaccio non mi persuade e se volessi esprimere con una sola frase la mia opinione ripeterei col senatore Gasparotto, che per fortuna i membri del Senato della Repubblica sono uomini memori di ciò che a suo tempo hanno votato e approvato: nessuno ci può smentire se ricordiamo che quando votammo (dopo la legge sulla Sila) la legge stralcio, volevamo precisamente esprimere circa il «coacervo» quanto dichiara o spiega nel suo disegno di legge il senatore Salamone.

Per scrupolo di completezza è anche necessario confortare il voto che ci accingiamo a dare con alcune ragioni che nessuno di noi dovrebbe dimenticare e che sono state invece sommariamente svalutate da alcuni oratori che mi hanno preceduto. Così, il senatore Merlin ha messo l'accento sulla opportunità che il legislatore faccia un uso misurato della facoltà di dettare norme che ne interpretino altre in modo per tutti obbligatorio e ci ha fra l'altro ricordato che (secondo uno studio pubblicato quarantacinque anni fa dal Cammeo) risulterebbe che fra il 1848 e il 1907 nel regno d'Italia erano state emanate pochissime leggi interpretative: se non ricordo male, sei.

Non voglio essere noioso, onorevoli colleghi, ma debbo chiedervi a mia volta il permesso di rammentare (sulla scorta di un recentissimo manuale dovuto a uno dei nostri migliori giuristi viventi) degli esempi più recenti di norme del genere. Dal 1924 fino al 1933 (nove anni non sono molti!) si citano otto articoli o disposizioni riguardanti varie materie e aventi per scopo il solo chiarimento del significato di una legge anteriore. Ma l'elenco sarebbe certamente più lungo se dovesse comprendere un periodo di tempo più esteso e fra l'altro includesse anche le varie dispo-

8 Luglio 1952

sizioni interpretative già emanate negli ultimi anni appunto per la stessa riforma fondiaria.

Ma se la preoccupazione di ricorrere all'interpretazione autentica in un caso di non provata necessità (che peraltro non è l'attuale) è onesta, vi sono altre critiche, precostituite e sistematiche, che in verità nelle discussioni del Senato hanno fatto capolino ogni tanto, ma che in compenso hanno largamente tentato da alcuni mesi di avvelenare l'opinione pubblica con un concerto troppo bene orchestrato, che una certa stampa ha organizzato, poichè questa legge, onorevoli oppositori, offende troppi e troppo grossi interessi perchè la polemica non assuma un'accentuazione violenta ed accesa.

È accaduto (penso) a tutti noi di ricevere alcune memorie recentissime nelle quali si crede di metterci in guardia contro il pericolo di ricalcare le orme del fascismo, il quale (si ripete più volte, come se non fosse troppo facile rispondere in modo decisivo all'obiezione) non ha mai osato di intervenire in controversie tra Tizio e Caio o per lo meno non ha osato fare leggi in rapporto a casi singoli! Onorevoli senatori, (continuano i nostri mentori... disinteressati) fate attenzione anche al fatto che nel 1949 l'onorevole Azara rifiutò di dare il suo suffragio a un'iniziativa di legge che mirava a risolvere una questione di rivendicazione della proprietà di alcune tenute agricole! Ma salta evidentemente agli occhi che tra il progetto Salomone e quell'altro testo non vi potrebbe essere una più radicale e colossale differenza, perchè il disegno di legge, per il quale il senatore Azara fece una relazione in senso contrario, tendeva precisamente ad esorbitare dalle funzioni del potere legislativo, intervenendo in una questione di mio e di tuo. tagliando (si potrebbe dire) colla spada della legge una controversia specifica il cui nodo poteva e doveva essere sciolto soltanto dalla sentenza del giudice.

È possibile che si istituiscano dei raffronti e dei paragoni tra un simile disegno e il progetto Salomone? Ma avete siffattamente perduto il senso del vero e del giusto da affermare che anche nel caso attuale noi stiamo per trasformarci in giudici, per usurpare una veste che non ci spetta, per fare cosa che al legislatore è proibita, prima ancora che dalla Costituzione, dai principi del vivere civile? Ma, oltre tutto, non è forse vero (come ha dimostrato esaurientemente il collega Salomone) che le cause già decise o pendenti davanti al Consiglio di Stato e probabilmente tra poco anche di fronte alle sezioni unite della Cassazione (che fanno pendant ad altre cause che già hanno cominciato ad essere promosse presso i magistrati ordinari) non sono che una piccola parte delle numerose controversie ed azioni giudiziarie cui darà luogo (e sempre più largamente, crediamo, man mano che da per tutto entrerà in applicazione) la riforma agraria?

E poi di tutto si può dubitare fuori che di ciò: la legge interpretativa (e mi dispenso dal citare autori perchè mi riferisco alla opinione comune) lascia impregiudicate le questioni decise con sentenza passata in giudicato o definite per transazione, di modo che di nulla possono lagnarsi quanti hanno veduto accogliere i loro ricorsi dal Consiglio di Stato e per avventura vedranno (prima dell'entrata in vigore di questa legge) confermate tali decisioni dalla Cassazione.

Di più: io mi domando se veramente chi osteggia e censura il progetto Salomone e si strappa la veste per l'asserita e inesistente lesione della inviolabile autonomia del giudice non perde di vista un'altra verità: qual è infatti il motivo pratico che sollecita l'intervento del legislatore rilevando la necessità di una data interpretazione autentica? Soltanto una controversia, una lite, un processo porta a galla l'ambiguità o la difettosità del testo legislativo e quindi palesa la necessità (quando l'interesse legato all'applicazione della legge lo esiga) che il legislatore chiarisca il suo pensiero, precisando la sua intenzione, spiegandosi ed eventualmente rettificando l'esegesi del dettato della norma. Ciò dovrebbe essere ovvio: allo stesso modo che l'interessato ricorre al giureconsulto per averne un parere (e si parla in tal caso della interpretazione dottrinale), è logico che in casi di maggiore importanza sociale ed economica lo stesso autore della legge avverta la necessità di chiarire con una disposizione successiva il senso di una norma che lascia qualche dubbio.

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

Tutto questo va detto benchè sia un po' umiliante dovere insistere sopra premesse così semplici ed incontestabili. Siamo ridotti a questo, che nel caso presente dobbiamo spendere buona metà della nostra fatica non tanto sulla questione di merito, quanto su di una ovvia pregiudiziale quasi per giustificarci di fronte a noi stessi, che si vorrebbe inchiodare sul banco dell'accusa e additare alla riprovazione dei benpensanti!

Ma, se non si può contestare la legittimità e la convenienza dell'intervento parlamentare in questa materia, se non ci sono valide obiezioni contro la ortodossia giuridica e contro la correttezza costituzionale e democratica dell'iniziativa del senatore Salomone, che cosa ci può realmente impedire dall'approvare con pieno senso di responsabilità il suo disegno di legge?

Non mi indugio adesso sulla sostanza perchè agli interrogativi che poco fa sono stati posti dal collega Sanna Randaccio, risponderà (se crede) il collega Conti, nella sua qualità di relatore, se non anche il Ministro dell'agricoltura. D'altra parte, non credo (me lo consenta l'onorevole Sanna Randaccio) che occorra un esame particolareggiato degli argomenti da lui addotti perchè (mi duole di doverlo ripetere) anche nel merito le sue argomentazioni non sono esatte. In ogni modo, mi basta avere ribadito questo punto fermo: che non vi è veramente nulla, sotto nessun aspetto, sotto nessun profilo, che possa persuaderci della ingiustizia, della illegittimità, della antidemocraticità del progetto di legge che è stato sottoposto al nostro esame e che io mi auguro sia tra poco sanzionato dal voto della grande maggioranza della Assemblea.

L'ultima obiezione sulla quale il collega Sanna Randaccio ha creduto di spendere alcune parole è quella che domani (e tutti ci auguriamo, per quel che concerne l'attuazione pratica di quest'organo importantissimo, sia un prossimo domani) la Corte costituzionale possa, prendendo in esame la legge che oggi stiamo discutendo, dichiararla illegittima. Confesso che o io parlo una lingua diversa dall'onorevole collega o francamente non capisco come si possa porre un tale problema, perchè non so vedere gli estremi di un ipotetico intervento della Corte costituzionale in questa materia.

Bisognerebbe che si potesse profilare un conflitto tra le disposizioni della legge in esame e le norme della Costituzione, perchè si potesse parlare della sua incostituzionalità formale o sostanziale. Questo però resta da dimostrare e finora non è stato dimostrato.

Onorevoli colleghi, vengo alla conclusione. Fin qui ho parlato da uomo di legge mantenendomi esclusivamente sul profilo giuridico e costituzionale del disegno di legge (e cercando di non insistere su punti ormai chiariti a sufficienza e di non ripetere cose note e pacifiche); ma quando si ha l'onore di sedere in Parlamento e il dovere di assumere le proprie responsabilità per oggi e per domani, non è mai possibile separare la funzione del legislatore dalla veste di uomini pensosi del bene del Paese. Una parola mi sia lecita perciò sul lato politico di questo progetto di legge, del quale l'iniziativa è dovuta ad un atto degno e coraggioso di un nostro collega.

Bene ha detto poco fa il senatore Gasparotto, che le leggi sulla riforma agraria costituiscono il banco di prova per la Repubblica italiana. Il Parlamento della Repubblica ha contratto con la Nazione un impegno solenne ed irrevocabile, che deve essere mantenuto ad ogni costo, contro tutti gli egoismi e i misoneismi. Ogni legge che spiana la via alla attuazione integrale della riforma (la quale non lo è, lo sappiamo tutti, che al suo primo principio, ma deve trovare e troverà, specie per la volontà del partito che ha la maggiore responsabilità del Governo, una applicazione sempre più estesa e più intensa), tutte le leggi e gli atti che conferiscono vigore e agevolano la attuazione della riforma fondiaria meritano di essere additati alla riconoscenza del Paese. Essi saranno ricordati da coloro che verranno dopo di noi come atti di saggezza e di giustizia, che avranno risolto una questione fra le più gravi della nostra storia, sanando una delle piaghe nazionali più vergognose e più antiche e facendo camminare più avanti l'Italia. (Vivi applausi dal centro e dalla sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.

CARRARA. Onorevoli colleghi, ho ascoltato con l'attenzione che merita l'intervento limpido e acuto del collega Bo. Egli ha premesso

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

che i due problemi che si dibattono questa sera sono uno di sostanza e l'altro di forma, come egli lo ha definito. Il principio di sostanza deve prevalere ai fini del dibattito. Di fatto però, nell'intervento del senatore Bo ha prevalso il problema che egli ha designato come formale; il problema cioè che riguarda la legittimità o la opportunità di questa proposta di legge. Non discutiamo della legittimità, giacchè siamo tutti d'accordo sulla legittimità giuridica: nessuno può vietare al Parlamento di emettere un giudizio di interpretazione. Sorge il problema della opportunità, che io chiamerei in altro modo, e cioè il problema della rispondenza ai precetti di sana politica legislativa tradizionali nel nostro Paese, sani precetti di politica legislativa che risultano dalla prassi parlamentare e che sono stati poi consolidati e affinati dalla dottrina nei primi del 1900.

Mi riferisco più specificatamente allo studio pubblicato da pochi mesi da Emilio Betti sulla interpretazione. Ora da questi precetti di politica legislativa risultano alcuni principi, taluni elementi che dobbiamo tenere presenti e su cui dobbiamo intrattenerci al fine di operare con quella coscienza che in materia di tal genere deve illuminare la nostra intelligenza e la nostra sensibilità.

I principi dei quali ora vi parlavo sono i seguenti: primo, la legge interpretativa interviene normalmente quando sono state emesse dall'autorità giudiziaria manifestazioni giurisprudenziali abbastanza numerose e contrastanti, in modo da far insorgere una mancanza di sicurezza, una mancanza di certezza del diritto in ordine a quel certo istituto. Secondo: si deve evitare di intervenire quando la giurisprudenza si sia pronunciata o una volta sola o più volte ed altri giudizi sono in corso dai quali potrebbero risultare ulteriori manifestazioni. Terzo: evitare di intervenire quando si tratti di norme di legge speciali riguardanti materie interessanti direttamente lo Stato e quando esistano procedimenti giudiziari in corso. Quindi, soprattutto, evitare di intervenire quando vi siano processi pendenti nei quali lo Stato sia parte, rappresentato dal Ministero interessato. Ora se confrontiamo questi principi e precetti, con la situazione risultante dall'intervento del disegno di legge Salomone, noi constatiamo: primo, che non abbiamo varie interpretazioni giurisprudenziali tra le quali occorre mettere ordine e stabilire un principio sicuro ai fini della certezza del diritto; ma abbiamo finora una sola manifestazione giurisprudenziale (si tratta del caso proprio di interpretare una legge speciale in cui è regolato e stabilito un diritto dello Stato nei confronti di privati). Secondo: esistono processi in corso in cui lo Stato è parte nella persona del Ministro; non solo il processo nel quale è intervenuta la sentenza della quale si discute, ma numerosi altri. (Il collega Salomone poco fa mi diceva che esistono 800 ricorsi davanti al Consiglio di Stato sui quali deve operare il disegno di legge qualora sia divenuto legge).

Questa è dunque la linea giuridica che una legge interpretativa deve ricalcare, e che io ritengo dovremmo tener presente e considerare prima di esprimere il nostro consenso o il nostro dissenso su di essa

Il collega Merlin, nel suo intervento, ha richiamato un precedente di molti anni fa, verificatosi nel corso di un giudizio avanti la Suprema Corte di cassazione. Ho cercato l'intervento di Azariti, citato dal senatore Merlin. Tutti conoscete Azariti, che è presidente del Tribunale superiore delle acque, capo dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, ed attualmente presidente onorario della Corte di cassazione. Ho cercato questo suo intervento, cioè una relazione fatta al Congresso dei magistrati di Napoli del 1950. Essa è stata pubblicata in un bel volume edito dal Giuffré, nel 1951: « Problemi attuali di diritto costituzionale». C'è un punto di questa relazione che è interessante, in cui egli prospetta quella che è stata la politica del Ministero di grazia e giustizia, politica che egli seguiva e confortava e preparava col suo studio di capo dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia. Questo brano dice: « Del resto nella mia lunga permanenza all'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia capitò spesso che da singole amministrazioni venissero proposti i richiesti provvedimenti legislativi a giustificazione dei quali uno zelante burocrate esponeva candidamente che, essendo pendente un giudizio nel quale l'Avvocatura dello Stato prevedeva l'esito sfavorevole, era necessario

8 Luglio 1952

un provvedimento legislativo che risolvesse la questione a favore della Amministrazione ». (*Interruzione del senatore Conti*).

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per ora non vi sono stati zelanti burocrati!

CARRARA. Se anche la questione è diversa, il principio è quello però che risulta dallo studio di Azariti e che è bene tenere presente ai fini della valutazione degli effetti diretti ed indiretti del disegno di legge. Per quello che riflette dunque il problema preliminare — della opportunità o meglio della rispondenza del disegno di legge Salomone ai precetti tradizionali di politica legislativa del nostro Paese — ritengo che il disegno di legge Salomone non possa essere tale da ottenere il nostro consenso.

Vi è un altro problema: ed è quello della esattezza del contenuto del disegno di legge in ordine all'interpretazione della legge stralcio. Il senatore Salomone ha premesso nel suo intervento di due giorni fa che, nella elaborazione di disegni di legge interpretativi, non sia necessario seguire le normali regole tecniche dell'ermeneutica, ma il Parlamento possa sollevarsi al di sopra di queste regole e principi generali per stabilire un'interpretazione a suo piacere.

Non sono d'accordo con Salomone, perchè se si tratta di legge innovativa, il Parlamento può fare quel che vuole, ma se si tratta di legge interpretativa il Parlamento deve osservare le regole normali e i principi generali insieme con le esigenze tecniche dell'ermeneutica.

Non sono poi d'accordo con il senatore Salomone nella interpretazione dell'articolo 4 della legge stralcio in relazione all'articolo 2 della legge Sila e all'articolo 13 e all'articolo 7 della stessa legge stralcio, e mi richiamo per motivi di brevità alle ragioni illustrate dai senatori Sanna Randaccio e Merlin.

Poco fa il senatore Spezzano ci diceva che qualora non si adottasse il disegno di legge interpretativo del senatore Salomone si creerebbe ingiustamente una situazione diversa per i territori della legge stralcio in confronto con quelli della legge Sila. Il rilievo non sembra esatto perchè la legge Sila riserva un minimo di superficie di 300 ettari a favore del proprietario espropriato; tale sensibile bene-

ficio, non mantenuto per i territori della legge stralcio è tale da spiegare e giustificare per i territori della Sila il maggiore onere del coacervo nazionale a carico di essi espressamente disposto.

Superata la questione della opportunità della legge interpretativa, sulla quale confermo il mio dissenso, il problema si pone sulla opportunità di introdurre con una legge innovativa il sistema del coacervo nei territori della legge stralcio. Due rilievi occorre fare a questo proposito. Il primo rilievo, di ordine economico, tecnico riguarda il rispetto dell'articolo 44 della Costituzione: il secondo rilievo, di ordine sociale, riflette la salvaguardia degli interessi dei lavoratori dei territori in cui sono siti i terreni da comprendere nel coacervo. Quanto al primo rilievo sappiamo che secondo l'articolo 44 della Costituzione i limiti alla estensione della proprietà terriera privata sono stabiliti non in maniera indiscriminata, ma secondo le regioni e le zone agrarie. E pertanto, se vogliamo, come dobbiamo, essere ossequienti alla Costituzione, il coacervo deve essere applicato in base a norme particolari che tengano conto delle condizioni delle singole regioni e zone agrarie. Quanto al secondo rilievo, di ordine sociale, esso muove da evidenti ragioni di giustizia distributiva nei confronti delle classi lavoratrici delle varie regioni. Quando si attua il coacervo dei terreni appartenenti al singolo proprietario ma situati in territori diversi da quelli della legge stralcio, si avvantaggiano certamente i contadini dei territori soggetti alla legge stralcio, a detrimento però dei contadini degli altri territori. Infatti io domando: quando entrerà in vigore la legge generale di riforma fondiaria non si potrà certamente eseguire per una seconda volta lo stesso coacervo rispetto ai medesimi terreni. Ed allora avverrà, con manifesta ingiustizia, che i contadini dei nuovi territori espropriati riceveranno minore quantità di terra, in ragione di quella che hanno avuto in più i contadini dei territori della presente legge stralcio.

Io ho prospettato i miei dubbi, i miei punti di vista, e l'ho fatto con piena coscienza. Espressi a suo tempo la mia approvazione ai principi generali della riforma fondiaria; ma desidero che la formulazione dei testi legislativi, la elaborazione degli istituti e degli or-

8 Luglio 1952

gani destinati ad attuare tali principi, siano fatte con il rispetto dei canoni del diritto, e della Costituzione. Salvaguardie necessarie sempre per l'attuazione dei principi che ispirano la proposta di legge in discussione. (Applausi).

PRESIDENTE, è iscritto a parlare il senatore Piscitelli. Ne ha facoltà.

PISCITELLI. Le obbiezioni fatte al disegno di legge in sostanza si riducono a questo: si dice che sarebbe una legge anticostituzionale sotto due aspetti: il primo è stato prospettato nel senso che vi sarebbe una invasione nel campo della giurisdizione, l'altro consisterebbe nella violazione dell'articolo 44 della Costituzione. Per quanto riguarda l'invadenza nel campo della giurisdizione, a me pare che sia stato trascurato il principio elementare che distingue il compito del legislatore da quello del magistrato. Il legislatore fa la legge: il giudice applica la legge al caso singolo, e, per applicarla, deve interpretarla. Che cosa significa interpretare una legge? Significa rendersi conto della volontà del legislatore.

CANALETTI GAUDENTI. E quale è stata, questa volontà?

PISCITELLI. Chi è il più qualificato a precisare il contenuto della volontà del legislatore? L'oracolo rivelava il pensiero degli dèi, che non parlano. Ma il Parlamento è vivo e parla, e quindi è il più idoneo a dire il suo vero pensiero nella formulazione della legge. Se per avventura fosse accaduto che il pensiero fosse stato espresso non sufficientemente chiaro, è dovere del legislatore chiarirlo. (In verità io non sono dell'opinione di attribuire diritti o doveri al legislatore: il legislatore è l'organo che puramente e semplicemente detta le norme che crede siano opportune ed utili alla collettivita e rispondano a determinate necessità per il progresso e per il miglioramento della società. Quindi nessun dovere e nessun potere).

Nella specie, il Parlamento ha fatto una legge nella quale limita il diritto di proprietà in determinate circostanze. La proprietà, in fondo, non è altro che un istituto giuridico ed il legislatore può limitarla in determinati casi, e l'ha limitata, con la legge stralcio, in determinate Regioni. Un magistrato, dovendo giudicare intorno ad impugnazioni in ordine

alla esecuzione della legge da parte del potere esecutivo; ha ritenuto che si sia andati oltre quello che la legge consente, ed ha affermato che l'articolo 4 della legge va inteso nel senso che le parole « intera proprietà » si riferiscono solo a quella che è nel comprensorio soggetto all'espropriazione e quindi sia contro la legge fare il coacervo con proprietà sita altrove. Noi non abbiamo nessuna intenzione di indagare se il magistrato abbia interpretato bene o male. Noi dobbiamo riconoscere senz'altro che il Consiglio di Stato ha operato con senso di giustizia; certamente ha interpretato la legge come ha creduto giusto; ma riteniamo che quella interpretazione non corrisponda alla volontà che il Parlamento intendeva porre in essere; ciò vuol dire che la forma della legge non corrisponde alla effettiva volontà del Parlamento. Questo nostro apprezzamento non importa critica al giudice. Noi facciamo un atto di umiltà, riconoscendo che non siamo stati sufficientemente felici nell'esprimerci. Riconosciamo questo e dichiariamo di volere sostituire una dizione più completa, più precisa, a quella adottata prima.

Ed allora che cosa succede, onorevoli colleghi? Considerando la legge come interpretativa, la conseguenza è che i rapporti, che non sono stati ancora definiti con un giudicato, sono soggetti all'applicazione della legge così come il legislatore intende precisarla nei suoi termini. Quando il legislatore legifera non fa altro che esprimere la propria volontà, per delegazione del popolo, essendo, a norma della Costituzione, il popolo stesso che parla attraverso l'istituto parlamentare che esso si è dato. Il magistrato stesso applica la legge in nome del popolo, perchè anche la sua autorità nasce dal popolo, attraverso le leggi sull'ordinamento giudiziario. Quindi, costituzionalmente il giudice deve attenersi alla interpretazione della volontà data da quell'Istituto cui il popolo ha dato il potere di legiferare. Bisogna quindi che tutti si attengano a questa interpretazione e la cosa è perfettamente esaurita e pare che non possa dare adito ad altra discussione. Ma voglio dire qualcosa di più: ammettiamo per ipotesi che questa legge invece di essere interpretativa fosse innovativa. Forse l'efficacia sareb-

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

be differente e maggiore. È in atto, appena iniziata, l'esecuzione della legge stralcio per la espropriazione di terreni a determinate condizioni. Se per avventura su di uno dei casi portati dinanzi al magistrato si fosse formato il giudicato nel senso in cui la legge è stata interpretata dal Consiglio di Stato; la promulgazione della nuova legge che stiamo discutendo, fermo restando il giudicato, troverebbe egualmente applicazione, come legge nuova, per la quale sarebbe espropriata altra terra, con un nuovo provvedimento, basato sul coacervo di tutta la proprietà dell'espropriando, dovunque sita.

Non capisco allora a che cosa si riferiscano coloro che si oppongono all'approvazione di questa proposta di legge. L'amico e collega Salomone l'ha presentata a carattere interpretativo perchè era il più qualificato a farlo. Tutti sappiamo che egli è stato l'artefice maggiore della formulazione della legge sulla Sila. È per questo che egli dice: forse il mio pensiero sarà stato malamente espresso, o qualcuno di noi l'ha malamente interpretato, quindi con una legge interpretativa rendiamolo più chiaro. È questa la ragione che l'ha spinto a presentare il presente disegno di legge; perchè essa sia sicuramente eguale per tutti, e sia evitato il pericolo di interpretazioni contrastanti.

Mi pare dunque che ogni discussione sia perfettamente inutile e che si possa passare senz'altro alla discussione degli articoli. (Vivi applausi e congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosco. Ne ha facoltà.

BOSCO. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Conti.

CONTI, relatore. È di pranmatica che il relatore debba parlare. Io vi do l'assicurazione della più rigorosa brevità. Siamo entrati in Aula alle 16, una mezz'ora se ne è andata con le commemorazioni, successivamente abbiamo udito un numero notevole di oratori i quali hanno dato fondo alla questione. Che cosa rimane da dire? Già il discorso del collega Salomone aveva chiarito completamente i termini del problema. Credo che alcuni degli ora-

tori avrebbero potuto votare contro senza discutere, esprimendo la loro convinzione con questa dichiarazione: « noi apparteniamo a quel tal settore politico per il quale questi problemi non sono i più interessanti. Noi rappresentiamo correnti di pensiero e interessi di classe per cui non ci sentiamo di votare a favore di questa proposta di legge ». Avremmo abbreviato così la discussione.

Ora aggiungerò che sono, a mio avviso, restate nel campo dell'incertezza due o tre questioni sulle quali richiamo la vostra attenzione, perchè non vogliamo uscire di qui come distruttori di sacri principi. Io osserverei, piuttosto, che si sono dette cose assolutamente inesatte. Uso questo termine per non usarne uno più conclusivo, più drastico.

Una delle cose dette è questa: il potere legislativo, il Parlamento vuole essere onnipotente. Io non partecipo affatto all'opinione di coloro che pensano che il Parlamento sia il potere supremo, qualcosa di imponente che vuole, perciò, imporre la propria volontà sempre, in tutti i casi. Io che tengo molto a certi principi, questi interpreto con buon senso e con tranquillità di spirito. Dico che il Parlamento nella nostra Costituzione è il potere che ha riassunto in sè tanti poteri arbitrari del passato regime senza essere un potere arbitrario, perchè investito dalla sovranità popolare. Il Parlamento ha poteri, può fare molte cose, ma sempre nel campo della ragione, in limiti razionali. Non può sconfinare senza ledere certi principi naturali ed umani. Non richiamo leggi scritte, articoli e norme codificate. Mi riferisco ai diritti dell'uomo, ai diritti naturali della società nella quale il Parlamento agisce. Il Parlamento non è onnipotente, ma pur senza pretendere di essere investito di una autorità che superi il limite del precetto democratico, ha il diritto ed il dovere di provvedere agli interessi del Paese con una legislazione corretta, equilibrata che risolva i problemi della vita sociale.

Legge stralcio. Entro nel tema, riservandomi di toccare un'altra questione. Legge stralcio! Che cos'è questa legge stralcio, se non una parte di un sistema legislativo che è stato concepito per risolvere un problema di grandissima importanza? È stato detto da tutti che il problema agrario in Italia è un problema di

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

grandissima importanza. Orbene, la soluzione di questo problema deve essere logica: se non fosse logica il legislatore dovrebbe fare un altro mestiere. La soluzione deve rientrare entro una linea coerente, i principi informatori debbono essere coordinati senza salti, senza sconcordanze. La legge stralcio è una legge che fa parte di un sistema che è stato presentato già al Parlamento con un disegno di legge che è il disegno di legge sulla riforma generale. La riforma generale che cosa in clude, che cosa comporta? Comporta un'espro priazione che si estende dalle Alpi al Lilibeo, che comprenderà tutte le proprietà che siano considerate espropriabili secondo certi criteri e secondo certe valutazioni di carattere politico-sociale.

La legge stralcio che cosa è se non un estratto di questa legge generale? Se nella legge generale è prevista l'espropriazione per eccesso di proprietà, evidentemente la legge-stralcio postula disposizioni per le quali la concordanza e la coerenza col sistema legislativo debbono essere assolutamente rispettate.

Si parla di coacervo: evidentemente esso deve comportare la valutazione della proprietà tutta del cittadino al quale si attribuisce un eccesso di proprietà. Queste cose sono state dette e sono state ridette. Noi sappiamo che la legge stralcio è stata formulata e tracciata sulle linee della legge generale e sul modello della legge Sila che era già stata approvata dal Parlamento e che era stata analiticamente esaminata in ogni suo aspetto. Evidentemente non poteva il legislatore commettere lo sproposito dell'affermazione di certi principi per la Sila e di altri, diversi, per altre Regioni.

Si è fatta un'altra questione (vedete che io tocco i due o tre problemi intorno ai quali possono ancora sussistere delle esitazioni); si è posta la questione dei rapporti tra potere giudiziario e Parlamento. Questa è una questione di grandissima importanza e sono lieto di poter dire il mio parere, essendo, io, un ardente fautore dell'indipendenza della Magistratura, dell'autonomia della Magistratura, dell'autonomia della Magistratura, dell'esistenza assolutamente libera e tranquilla del potere giudiziario nel nostro Paese. Io dico innanzi tutto che non è affatto certa la teoria avanzata da qualche oratore, e mi pare dal collega Merlin più che da altri. Tenete pre-

sente, egli ha detto, la necessità della divisione rigida dei poteri: questa è la dottrina classica, la dottrina che noi dobbiamo osservare. Andiamo piano con questa e con altre consimili affermazioni!

Quando il collega Merlin parlava, mentre egli citava una quantità di autori verso i quali assoluta dovrebbe essere la nostra devozione, mentre citava frasi tratte da « grandi pensatori », come egli diceva, la mia mente andava a richiamarsi a quel prezioso libretto di Ludovico Antonio Muratori: « I difetti della giurisprudenza ». La ricordate tutti quella meravigliosa battaglia di Ludovico Antonio Muratori, contro i pregiudizi del tempo suo.

Ed egli aveva alleato — lo dico a consolazione dei colleghi della Democrazia cristiana che mi circondano — quel grande Pontefice, quel grandissimo uomo che fu Benedetto XIV.

CINGOLANI. Lo dica piano, altrimenti il collega Tonello si potrebbe risentire.

CONTI, relatore. Il collega Tonello è più con Benedetto XIV che con molti di voi! (Ila-rità).

Ludovico Antonio Muratori mosse vigorosamente contro il pregiudizio del tempo e attaccò (lo dico anche per il collega Sanna Randaccio) i conformisti i quali davano tanta importanza alla vantata, quanto inconsistente sapienza incantatrice dei celebrati scrittori, delle
loro grandi opere e quindi delle loro grandi
affermazioni di principio, dei dogmi e delle loro
frasi. I giudizi si risolvevano tenendo presente il pensiero degli scrittori, il pensiero
degli autori, la frase, la formula, il paradigma.
Non si accendeva nel cervello del giudice vivente la scintilla per la luce che doveva guidare alla conclusione.

E pensavo anche ad un fortissimo pensatore che il nostro collega Bo ha conosciuto, Giuseppe Rensi, del quale è preziosa l'opera sul « formalismo giuridico ». Ecco di che cosa siamo malati qui dentro: di formalismo.

Quando io mi lancio contro gli avvocati, quando manifesto la mia antipatia per gli avvocati — io sono un avvocato — io lo faccio per ribellione contro coloro i quali portano qua dentro con la medesima condotta professionale, la mentalità e lo stile curiale. Onorevoli colleghi, quella mentalità e quello stile devono essere espulsi da un'assemblea politica.

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

Qui non sono ammissibili formalismi, sofismi, cavilli, questo non è luogo per virtù dialettiche anche perchè la dialettica pare, ma non è la logica.

Potere giudiziario e Parlamento. Ma chi può mai pensare che il principio della separazione dei poteri si possa applicare rigidamente come pretenderebbe il senatore Merlin?

Gli stessi assertori del principio non si sono fermati alla lettera e nell'applicazione, hanno ammesso che essa dev'essere consapevole; che i rapporti fra i tre poteri debbono essere, nell'interesse dello Stato, correlativi, coerenti, coordinati. Non può esservi contrasto tra un potere e l'altro: si sarebbe fuori della realtà.

Come si può pensare che il Parlamento intervenga per contrastare col pensiero il potere giudiziario? Come si può pensarlo? A meno che non si voglia far l'ipotesi di una situazione assolutamente anormale. Si può invece pensare che fra i due poteri ci sia incontro e concorso utile per la chiarificazione di particolari situazioni. Il potere giudiziario non può non sentirsi parte della vita sociale e del momento storico nel quale agisce. Il potere legislativo non può pensare di essere soggetto di quell'onnipotenza che gli è stata attribuita con leggerezza da critici i quali avrebbero dovuto molto riflettere prima di affermare che si possa nel Parlamento prodursi siffatta, vana esaltazione. Un'Assembela parlamentare può eccedere qualche volta, non mai sistematicamente. Siamo dunque pratici. Quando il Parlamento ha emanato una legge — guardate l'utilità di quel che stiamo facendo in questo momento e questa legge si è rivelata non perfettamente chiara, il Parlamento che la chiarisce evidentemente giova alla funzione del potere giudiziario perchè gli dà modo di non commettere errori e ingiustizie. Il Parlamento, da parte sua, deve considerare il pensiero della magistratura per perfezionare la legislazione. La giurisprudenza può bene illuminare il legislatore per correggere ed eventualmente innovare. È stata esattissima per me la formulazione data dal collega Piscitelli ed è in perfetto contrasto con quanto ha detto il collega Sanna Randaccio. Io mi sono guardato rigorosamente dal discutere la decisione del Consiglio di Stato, avrei commesso un errore gravissimo se nella mia breve relazione avessi

detto solo una parola di censura su quella decisione. Non dobbiamo farlo, la decisione riguarda il caso particolare e del caso particolare il Parlamento non si occupa. Ma si può pur dire che chi della legge stralcio si è occupato, può non averla letta interamente e attentamente. (Interruzione del senatore Sanna Randaccio). Nella legge l'articolo 4 e l'articolo 13 dànno sufficienti indicazioni per una decisione che non sia diversa da quella che si deve secondo la finalità della legge. Comunque si è avvertita la necessità dello schiarimento. Io non sono d'accordo nel chiamare questa che esaminiamo una legge interpretativa, questa non è una legge interpretativa nel senso comune della parola, perchè la legge presenta indicazioni esaurienti. Questa è, come ho detto nella relazione, una legge esplicativa che offre al magistrato la possibilità di applicare la legge-stralcio senza cadere in incertezze o in errore. Essa aiuta il magistrato ad applicare il diritto. E (guardatela anche da quest'altro aspetto) essa aiuta il magistrato a non sostituirsi al legislatore con aggiunte o con diminuzioni derivanti dalla sua volontà. Con tale fatto soggettivo, su cui non vogliamo pronunciarci, si può produrre un gravissimo fenomeno per la vita di un Paese. Leggevo, poco fa, la lettera di un autorevole giurista, professore universitario, carissimo amico (non ne faccio il nome perchè non vorrei valermi del documento senza esporlo interamente alla vostra ammirazione), leggevo in quella lettera un accenno alla gravissima conseguenza dell'applicazione eccessiva dell'attività del giudice per la quale si può determinare il sorgere dello « Stato dei giudici ». Nella storia recente di Europa abbiamo avuto uno Stato — la Polonia — che fu detto dei colonnelli. Non dobbiamo correre il rischio di avere uno Stato di giudici: cioè lo Stato, che in tal caso, sarebbe davvero di una casta.

SANNA RANDACCIO. Lì han fatto presto: hanno adottato il sistema di ammazzare tutti i colonnelli.

CONTI, relatore. Bisogna, onorevoli colleghi, ridurre e circoscrivere la questione nei suoi termini reali e convincerci per quello che si è detto, che questa legge è necessaria ed importante. Si è parlato di tante controversie in itinere. Vogliamo agevolare la vita delle con-

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

troversie, farne sorgere tante, tante ancora? Non finirla più? Migliaia di controversie, per l'asserita incertezza della legge?

Io credo che il legislatore saggio, il legislatore il quale intende che la sua volontà sia esattamente applicata, non tace davanti a dissensi, se ne preoccupa e interviene e provvede ad evitare che il Paese sia gettato in una gravissima situazione litigiosa, per cui centinaia di migliaia di persone vadano avanti al magistrato di ogni giurisdizione a proporre lagnanze ed esigenze di soluzione.

Onorevoli colleghi, queste considerazioni che io intrometto, direi quasi, nel quadro magnifico che risulta dalla discussione che è stata fatta qua dentro da valentissimi colleghi; queste considerazioni debbono concludersi con l'appello che la Commissione vi fa perchè votiate con tranquillità di spirito e con la sicurezza di rendere un servizio al Paese, la legge che è stata proposta dal collega Salomone. (Vivi applausi. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Come è noto al Senato, onorevoli senatori, il Governo non ha avuto dubbi circa la lamentari di vigilanza in applicazione della legge stralcio, in ciò confortato, del resto, dall'unanime parere di tutte le Commissioni parlamentari di vigilanza in applicazione della stessa legge stralcio e della legge per l'opera Sila: e confortato, inoltre, dall'egualmente unanime parere di tutti gli esperti chiamati a far parte di commissioni consultive previste e non previste dalla legge. Oggi, di fronte alla proposta fatta al Senato dall'onorevole Salomone, di fronte al dibattito elevato che in questa Aula si è svolto, al Governo non resta che ringraziare coloro che hanno preso l'iniziativa e il Senato che l'ha chiarificata. Tanto più spontanea è questa parola di ringraziamento in quanto che nell'esercizio del suo potere il Senato ha avuto ogni cura, nel dibattito e nella formulazione della proposta di legge, di evitare la benchè minima menomazione della dignità e dei poteri di altri organi dello Stato. (Vivi applausi).

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura. MERLIN ANGELINA, Segretario:

Art. 1.

La formula « intera proprietà » contenuta nel primo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, deve interpretarsi nel senso di proprietà di tutti i beni terrieri situata in qualunque parte del territorio della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN ANGELINA, Segretario:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzatta Ufficiale della Repubblica italiana.

SALOMONE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. A nome della Commissione, propongo la soppressione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso su questa proposta di soppressione.

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 proposto, a nome della Commissione, dal senatore Salomone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SALOMONE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Come è noto, il testo della proposta di legge da me presentato conteneva norme interpretative degli articoli 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. La Commissione ha modificato il mio testo sopprimendo, fra l'altro i due articoli che si riferivano all'interpretazione dell'articolo 20 della predetta legge. Il Senato ha approvato la proposta di legge nel testo formulato dalla Commissione.

Occorre, in conseguenza, modificare il titolo del provvedimento, che propongo sia così emen-

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

dato: « Interpretazione dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini ».

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo sono d'accordo?

CONTI, relatore. Sì, onorevole Presidente. FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la modificazione del titolo della proposta di legge, suggerita dal senatore Salomone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto allora ai voti la proposta di legge, che, in seguito alla soppressione dell'articolo 2, risulta composta di un articolo unico.

CONCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI. Il quesito che si è presentato al Senato era quello della legittimità prima di tutto. Riguardo alla legittimità però la Commissione della giustizia si è unanimamente pronunciata nel senso che la legittimità è data. Data la legittimità bisognava solo valutare se fosse opportuna o meno questa legge chiarificatrice. Io dico che votando una legge che chiarisce dubbi a cui ha dato luogo un'altra legge si rende un prezioso servigio al Paese. Io dico che era, non solo opportuna, ma veramente necessaria una legge chiarificatrice quando erano sorti dei dubbi sulla interpretazione di un'altra legge, e siccome l'interpretazione che viene proposta corrisponde pienamene a quello che era il pensiero del legislatore e corrisponde d'altra parte ad un evidente postulato di equità e di giustizia, per questa ragione voterò a favore del disegno di

LUCIFERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io ho seguito questa discussione con trepidazione perchè la mia preoccupazione non era di natura tecnica. Arrivati alla fine della dicussione ritengo dovere di coscienza di dire le ragioni del mio voto contrario. Ho avuto sempre l'impressione che questa fosse una discussione che non si dovesse

svolgere col Ministro dell'agricoltura, anzi dirò che, partito dall'impressione che si dovesse discutere col Ministro guardasigilli, sono arrivato alla conclusione che si dovesse addirittura discutere col Presidente del Consiglio. Ad ogni modo vorrei spazzare di un punto la discussione. Si è parlato di interessi di classe. Io credo che al di sopra degli interessi di classe esista l'interesse del diritto e che chi si batte per l'interesse del diritto si batte per l'interesse dello Stato. Ora la mia preoccupazione di oggi è unicamente quella che inerisce all'interesse dello Stato. Quello che pensavo sulla questione tecnica della riforma agraria lo dissi in occasione della legge Sila e mi riferisco a tre affermazioni che feci nella mia dichiarazione di voto sulla legge Sila che non riguardano una questione tecnica, ma che riguardano una questione di diritto fondamentale. Affermai allora che si « creava nel nostro diritto un velo di incertezza o per dir meglio la certezza di un clima di totale carenza di garanzia morale costituzionale e legale». Affermai nella stessa dichiarazione di voto « che tutto questo che basterebbe a motivare un voto di rigetto, porta anche alla considerazione secondo la quale si deve convenire che vi è qualche cosa nella nostra democrazia che non funziona » ed io credo che questa legge debba essere guardata alla luce di quel qualche cosa che non funziona nella nostra democrazia. È lo spirito di questa legge, la quale è indubbiamente un abuso di potere che il Parlamento può esercitare in quanto la Costituzione è incompleta e manca l'organo costituzionale superiore, che pone questo problema sullo steso piano di tanti avvenimenti che accadono nei nostri giorni, sullo stesso piano dell'arresto dell'avvocato Cafiero, della sospensione del sindaco di Foggia, della legge contro i partiti di opposizione e di quella contro la libertà di stampa, sul piano cioè dell'invasione che una maggioranza compie sui diritti dei cittadini.

L'onorevole Sanna Randaccio ha ricordato Giustiniano, io vorrei ricordare un episodio più vicino, quello del mugnaio di Sans-Souci che di fronte al re che voleva prendergli il mulino per ingrandire la sua villa disse: « Il y a des juges à Berlin ». E il mulino fu salvo.

Ma noi ci siamo veramente messi su una strada per cui oggi gli uni e domani gli altri

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

in Italia non potranno più dire: ci sono dei giudici che possono garantire il nostro diritto!

CANEVARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARI. Avevo l'incarico dal mio Gruppo di esporre le ragioni per cui eravamo favorevoli a questa proposta di legge. Ma non c'è più questo bisogno, poichè la legge è stata votata.

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Oonorevoli colleghi, voi comprendete la ragione della mia dichiarazione di voto. Devo dichiarare che malgrado le voci discordanti che da questi banchi si sono udite, con tutto il rispetto per la libertà dei singoli oratori, il Gruppo democristiano vota a favore di questa legge, e vota così non perchè abbia sentito il prurito politico di questi ultimi minuti ma perchè fin dalla presentazione di questo disegno di legge ha tenuto conto di alcuni fondamentali problemi di giustizia sociale. Non crediamo che un'Assemblea politica debba trasformarsi in un'Accademia giuridica. Il diritto ci dà la base per muoverci, ma la nostra azione politica deve avere una portata sociale.

Ci troviamo di fronte all'inizio di una grande opera di trasformazione. Noi non abbiamo mai avuto paura delle riforme. Voi che dite di voler garantire la libertà agli uomini, garantite soprattutto l'indipendenza dello spirito e qualunque riforma ci troverà favorevoli.

Nè noi abbiamo bisogno di ricorrere al mugnaio di Sans-Souci e a Luigi XIV. C'è a Roma al palazzo Altieri una porticina che si apre vicino alla grande porta cocchiera: ora là c'è un piccolo orologiaio. In tempi di assolutismo il principe Altieri voleva erigere nell'attuale piazza del Gesù un grande palazzo e buttar giù una casetta che apparteneva a una donnetta. Il Ministro pontificio impedì il sopruso e nel grande palazzo Altieri ancor oggi c'è innestata la porticina e la finestrella e l'attuale orologiaio ha preso il posto della donnetta. Il che vuol dire che in tutti i regimi, sempre è stato rispettato il diritto; ma non mettetelo dove non c'entra, non create un conflitto dove non c'è! Noi compiamo qui l'opera di legislatori e di riformatori sociali. Per questa legge altri 60, 70.000 ettari di terra si uniranno a quelli che già fanno parte dei comprensori della nostra riforma agraria, e questo mi basta per votare con sicura coscienza il disegno di legge.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta di legge nel testo emendato è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Sull'ordine dei lavori.

DONATI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. Il 16 maggio il senatore Fantoni a nome e per conto della 1º Commissione legislativa presentava alla Presidenza la relazione sul disegno di legge n. 2056 concernente la costituzione e il funzionamento degli organi regionali. Nella stessa relazione viene dato atto che la 1º Commissione pur rilevando l'opportunità di ritocchi emendativi e aggiuntivi ha tuttavia approvato all'unanimità il testo della Camera in considerazione della particolare urgenza di porre in attuazione una legge che è reclamata dalla stessa Carta costituzionale.

A nome, pertanto, di un largo gruppo di colleghi membri della 1º Commissione ed esponenti dei vari settori del Senato, mi onoro chiedere che la Presidenza voglia compiacersi di iscrivere all'ordine del giorno per la prima seduta della ripresa dei lavori, e subito dopo la discussione del bilancio dell'Interno, il disegno di legge indicato tanto importante e urgente.

PRESIDENTE. La Presidenza non mancherà di prendere nella dovuta considerazione tale richiesta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, per sapere se sono a conoscenza di altri gravi episodi di aggressione e di violenza verificatisi di recente in Sardegna, dopo quelli costituenti oggetto di precedente

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

interrogazione, e particolarmente della rapina consumata verso la metà di giugno sulla corriera postale Armungia-Cagliari, del sequestro del giovane Busia di Fonni avvenuto giorni dopo, della rapina a danno di poveri commercianti ambulanti consumata qualche giorno fa ad una diecina di chilometri da Nuoro; e per sapere se e come ritengono di rimediare ad una così triste, dolorosa, preoccupante e mortificante situazione (2110-Urgenza).

OGGIANO, MASTINO.

Al Ministro della difesa, per sapere se è a conoscenza di quanto è avvenuto a Nuoro, in Sardegna, ai primi di maggio scorso e di recente, per la esplosione di ordigni facilmente, nel terreno adibito alle esercitazioni dei militari, caduti nelle mani di ragazzi che ivi giocavano: uno di essi ha avuto rovinata una mano, un secondo è scampato quasi per un miracolo a sicura morte perchè in tempo (e per l'avvertimento dato dal primo dopo lo scoppio di cui egli era rimasto vittima) liberato degli ordigni, ed un terzo, avendo avuto la mutilazione di una mano e varie ferite in tutto il corpo, è stato ricoverato nell'Ospedale di Nuoro in condizioni disperate; per sapere come ha inteso ed intende provvedere per riparare ai danni di tali esplosioni; ed infine per sapere come ha provveduto o intende provvedere, con assoluta urgenza, ad eliminare la possibilità che fatti od episodi del genere si verifichino ancora (2111).

OGGIANO, MASTINO.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, per sapere se hanno conoscenza delle disperate condizioni in cui versano gli assuntori di stazioni ferroviarie nella rete di ferrovie sarde in concessione, se si sono proposti il problema del miglioramento di tali condizioni, della sistemazione organica degli interessati da realizzarsi con trattamento eguale o simile a quello degli assuntori delle ferrovie dello Stato, e quindi della dipendenza, entro quali limiti e con quali effetti, dall'uno o dall'altro Ministero o da tutti e due (2112).

OGGIANO, MASTINO.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici: sul mancato finanziamento dei lavori per le urgenti riparazioni alle opere di bonifica, distrutte in provincia di Siracusa dalla alluvione dell'ottobre 1951 (comprensorio delle Lisimelie in tenere di Siracusa e della piana di Bucacheni in tenere di Noto), lavori appaltati nello scorso marzo e consegnati alla impresa sotto le riserve di legge, e poi sospesi dalla stessa, dopo di averne eseguiti per circa 13 milioni, per la mancata regolarizzazione degli atti amministrativi e per la mancanza di fondi, preannunciati dal Ministro di agricoltura con carattere di urgenza per 90 milioni e non ancora disposti.

Grave è il disagio degli agricoltori, esposti al pericolo certo delle piogge autunnali; grave la situazione dell'impresa, che ha anticipato notevoli somme a tutto suo rischio e pericolo; grave lo stato d'animo delle popolazioni, nello avvilente confronto fra le encomiabili, sollecite provvidenze a favore delle zone alluvionate dell'Italia settentrionale e le ingiustificate remore per le zone siciliane, in ispecie per la provincia di Siracusa, i cui gravissimi danni avevano richiamato la vigile attenzione e la personale constatazione dei Ministri onorevole Fanfani ed onorevole Aldisio (2113).

DI GIOVANNI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno fare obbligo alla Società automobilistica Lagonegrese, concessionaria dell'autolinea Rotonda-Napoli, di ammettere i viaggiatori anche per i tratti intermedi e particolarmente per il percorso Rotonda-Lauria, Castelluccio-Lauria e Lauria-Lagonegro; cosa che attualmente si rifiuta di fare, con grave disagio di quelle popolazioni, aggravato dalla interruzione della ferrovia locale Calabro-Lucana e dalla conseguente riduzione del relativo servizio (2336).

MILILLO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per chiedere per quali ragioni l'Amministrazione dell'I.N.A.-Case, pur avendo inclu-

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

so nel piano del secondo anno, la costruzione di due palazzine con complessivi dodici appartamenti nel comune di Lauria (Potenza) seriamente danneggiate dai bombardamenti aerei del settembre 1943, non ha dato ancora in appalto i lavori; e se è vero, come all'interrogante è stato riferito, che la gara d'appalto è andata deserta per ben due volte, per quali motivi essa non è stata rinnovata previo adeguato aumento dei prezzi fissati (2337).

MILILLO.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno: a) regolare le comunicazioni ferroviarie con Matera in modo che questo capoluogo di Provincia — fra i più trascurati in Italia - sia collegato direttamente con la capitale, nel senso che sia possibile, partendo da Roma nel pomeriggio, raggiungere in serata la stazione di Ferrandina (sulla Metaponto-Potenza) senza essere obbligati, come ora, a sostare a Napoli per un'ora; il che potrebbe ottenersi o ritardando di 40-45 minuti il R/561, attualmente in partenza da Roma alle ore 15,35 (tanto più che esso segue di appena un quarto d'ora il precedente R/52) ovvero anticipando il R/459 che ora parte da Napoli alle 18,45; b) dare disposizioni a che nei viaggi verso il Mezzogiorno siano ammesse le deviazioni più importanti, in modo che ad esempio sul percorso Napoli-Benevento-Foggia-Bari sia consentita la deviazione per Avellino-Rocchetta Sant'Antonio o per Potenza-Foggia e analogamente sul percorso Napoli-Paola-Reggio Calabria sia consentita la deviazione per Foggia-Bari e per le linee interne Potenza-Foggia e Potenza-Metaponto.

In proposito l'interrogante fa osservare che, mentre sulle linee del Mezzogiorno le deviazioni ammesse sono assai limitate, sulle linee che portano dal sud al nord sono invece numerosissime, con l'aggiunta di altre deviazioni secondarie su quelle principali; la quale disparità è uno dei tanti segni della scarsa considerazione in cui tuttora sono tenute le esigenze del traffico meridionale. (2338).

MILILLO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intende adottare contro sistemi e metodi che imprese d'affari mostrano di voler eseguire per curare presso il Ministero e Uffici dipendenti, le pratiche di finanziamento sul piano dell'incremento edilizio.

Specificatamente la ditta « Italtecnic » — Roma, via Machiavelli, 59 — offre i suoi servizi a privati ed Enti che hanno in corso pratiche con il « Fondo incremento edilizio », (dietro compenso del 0,50 per cento sulle somme ottenute, oltre il rimborso spese postali) e proprio a nominativi che hanno ormai conchiusa la procedura e attendono il decreto di assegnazione dei fondi. (2339).

ZELIOLI, SPALLINO.

Ai Ministri dell'industria e del commercio e del tesoro, per conoscere quanto vi sia di vero nella voce che circola, raccolta anche da qualche giornale, secondo la quale sarebbe allo studio un progetto che prevede la trasformazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in un Ente di riassicurazione (2340).

D'ARAGONA.

Al Ministro dell'interno, per conoscere perchè il personale arruolato nel 1948 come guardie aggiunte ausiliarie — personale composto anche di coniugati — non sia stato ancora sistemato in pianta stabile e non sia stato inviato ai corsi speciali di polizia dopo oltre quattro anni di esemplare lavoro e disciplina (2341).

ADINOLFI.

PRESIDENTE. Domani, mercoledì 9 luglio, il Senato si riunirà nuovamente in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

BENEDETTI Tullio. — Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro. — Premesso: che la sistemazione delle miniere lignitifere del Valdarno, mentre risponde a una esigenza nazionale, è problema i cui riflessi sociali interessano migliaia di lavoratori; che questo problema può trovare la

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

sua logica soluzione soltanto in un completamento di attrezzature e nel più esteso impiego della lignite, utilizzandone sul posto la parte declassata; interpello il Ministro dell'industria e del commercio e il Ministro del tesoro per sapere se i loro intendimenti in proposito corrispondono a un programma organico oppure si mantengano nel campo di quegli espedienti, finora adottati, dai quali è provenuto danno allo Stato e alla economia del Valdarno (422).

PALERMO (TROIANO, GAVINA, OGGIANO, SINFORIANI, TOMASI DELLA TORRETTA, BER-GAMINI, LABRIOLA). — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — 1º sui gravi episodi di violenza svoltisi nella sede della Casa Madre dei Mutilati di Guerra ai danni dei grandi invalidi t. b. c., che reclamavano la concessione degli assegni per le cure climatiche, nella stessa misura in cui ebbero ad usufruirne l'estate scorsa e per sapere se è consentito ai dirigenti dell'O.N.I.G. chiedere l'intervento della Polizia, la quale si abbandonò a deplorevoli atti di violenza contro i suddetti grandi invalidi, nel corso di legittime e pacifiche trattative di carattere assistenziale; 2º se non ritenga che vi sia deficienza da parte degli amministratori dell'O.N.I.G., i quali dovrebbero, a norma della legge costitutiva dell'Opera, farsi essi stessi promotori della più solidale ed adeguata concessione di fondi a coloro che hanno diritto al beneficio delle cure climatiche, evitando così di sottoporre gli interessati ad estenuanti trattative, che espongono la stessa autorità statale alla accusa di insensibilità patriottica e di ingratitudine verso quegli emeriti cittadini; 3º se non ritenga doveroso estendere i benefici strappati dai grandi invalidi t. b. c. di Roma alla intera categoria in tutto il territorio nazionale; 4º se non ravvisi infine nella limitatezza dei fondi destinati alla O.N.I.G. una delle cause che impongono ai mutilati la permanente condizione di disagio materiale e morale in cui essi versano (439).

II. Interrogazioni.

ALLE ORE 16.

- I. Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:
 - 1. Deputati Franzo ed altri. Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari (2261) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - 2. DE LUCA ed altri. Modificazioni ed aggiunte alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a beneficio dei proprietari assoggettati ad espropriazione, che abbiano tre o più figli, e dei contadini beneficiari dei terreni espropriati che abbiano figli (1571).
 - 3. Provvidenze nel campo degli interventi statali nell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario (2316).
 - 4. Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale (1747-*Urgenza*).
 - 5. Sistemazione della previdenza marinara (2242).
 - 6. Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione (1065-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
 - 7. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2439) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - 8. Autorizzazione alla spesa di lire 8 miliardi per il riassetto del patrimonio immobiliare postale e telegrafico (2391) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - 9. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (1786).
 - 10. Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116 (2306).

DISCUSSIONI

8 Luglio 1952

- 11. Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di lavori marittimi nel porto di Livorno (2324).
- 12. Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai canali demaniali (canali dell'antico Demanio e canale Cavour) (2360).
- 13. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2147).
- 14. Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 15. Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).
- 16. Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina (1653).
- II. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:
 - 1. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).
 - 2. MICELI PICARDI. Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).
 - 3. Macrelli ed altri. Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasci-

ste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

- III. Discussione dei seguenti disegni di legge:
 - 1. Norme sulla costituzione sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
 - 2. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- IV. Discussione della seguente proposta di legge (da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni):

Porzio- e Labriola. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (Approvato dalla Camera dei deputati)

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. CARLO DE ALBERTI Direttore generale dell'Ufficio Resoconti